225.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDICE	į
PAG.	Proposte di sione e
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa 12645 Disegni di legge (Approvazione in Commissione)	Ballardini l'articolo Almirante mini di in mate rapporto
Disegno di legge (Discussione e appro- vazione):	Rовекті: Ii del codio
Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate (1838)	Presidente Ballardini Bollati . Buro Mari Dell'Andro la grazio
Zurlo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 12664, 12667 Petrella 12661, 12667 Pisoni	Quattrone, sione . Quieti, Re sione . Roberti .
Proposte di legge (Annunzio) 12645	Stefanelli

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Ballardini ed altri: Integrazione del- l'articolo 2958 del codice civile (476);	
Almirante ed altri: Modifiche dei termini di decorrenza della prescrizione in materia di crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato (1345);	
ROBERTI: Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile (1494)	12646
Presidente 12646,	12657
BALLARDINI	
BOLLATI 12653,	12655
Buro Maria Luigia	12647
Dell'Andro, Sottosegretario di Stato per	
la grazia e la giustizia 12649,	12654
12655, 12656, 12658,	12659
QUATTRONE, Relatore per la IV Commis-	
sione 12648, 12654, 12655, 12656,	12658
Quieti, Relatore per la XIII Commis-	10010
	12649
Roberti	
Stefanelli 12654,	12659

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione):		Risoluzione (Annunzio)	12677
Marzotto Caotorta ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404)	12671 12671 12675 12673 12673 12671	Votazione segreta dei progetti di legge: Modifiche ed integrazioni agli articoli 2395 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti de- rivanti dal rapporto di lavoro (testo unificato delle proposte di legge nn. 476, 1345, 1494); Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate (1838);	
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977,	
Presidente	12676 12676	n. 706, concernente modifiche alla legge 1º giugno 1977, n. 285 (appro- vato dal Senato) (1810)	12668
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	12645	Ordine del giorno della seduta di domani	12677
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	12645	Ritiro di documenti del sindacato ispet-	12677

La seduta comincia alle 16.

NICOSIA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(E approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GARGANO MARIO: « Disposizioni transitorie in materia di riconversione industriale » (1886);

FEDERICO ed altri: « Modifica delle tabelle B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per il ripristino dell'ufficio del registro nel comune di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta » (1887).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Faccio Adele, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui all'articolo 416, primo e secondo comma, del codice penale (associazione per delinquere); agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 546 e 555 del codice penale (aborto di donna consenziente continuato e aggravato) e agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, e 552 del codice penale (procurata impotenza alla procreazione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 84);

contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 655 e 81, capoverso, del codice penale (radunata sediziosa continuata), all'articolo 266, secondo comma, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 85).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercizi dal 1969 al 1975 (doc. XV, n. 60/1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede legislativa:

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco del fiume Ticino » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1873) (con parere della VI e della X Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Ballardini ed altri: Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile (476); Almirante ed altri: Modifica dei termini di decorrenza della prescrizione in materia di crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato (1345); Roberti: Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile (1494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ballardini ed altri: Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile; Almirante ed altri: Modifica dei termini di decorrenza della prescrizione in materia di crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato; Roberti: Integrazione dell'articolo 2958 del codice civile.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, intendo aggiungere brevissime considerazioni a quanto contenuto nella relazione che accompagna la mia proposta di legge, che, in sostanza, si richiama a quella dell'onorevole Ballardini. Queste proposte di legge, insieme con l'altra degli onorevoli Almirante e altri, sono state esaminate congiuntamente dalle Commissioni giustizia e lavoro. A nostro parere, almeno per quanto riguarda la materia contemplata dalla mia proposta di legge (relativa ai lavoratori dipendenti), si pone in essere una norma non innovativa, bensì interpretativa in quanto il nostro sistema giuridico, in materia di rapporto di lavoro, aveva già stabilito con sufficiente chiarezza un dato preciso. Il lavoratore dipendente, cioè, in pendenza del rapporto di lavoro, sarebbe in condizione di inferiorità giuridica e morale (a causa del cosiddetto metus reverentialis), per cui risulterebbe ridotta la sfera della sua indipendenza ed autonomia nell'esercizio dei diritti che l'ordinamento gli riconosce come parte dello stesso rapporto di lavoro. Questa situazione, dopo lunghe dispute dottrinarie e giurisprudenziali, era stata precisata dall'articolo 2113 del codice civile che, addırittura, dispone che anche le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge non sono valide in pendenza del rapporto di lavoro.

Se il nostro sistema giuridico ritiene che anche la manifestazione espressa di volontà del prestatore di lavoro, attraverso l'atto solenne rappresentato appunto da una rinunzia o da una transazione, debba essere considerata inficiata dal suddetto stato di inferiorità, a fortiori deve essere considerata inficiata da tale stato di inferiorità una semplice omissione (o ritardo) nell'esercizio di un diritto. Allora, il magistrato ordinario, a prescindere da questa norma di legge, in applicazione del principio generale che regola la decorrenza della prescrizione (articolo 2935 del codice civile), avrebbe potuto giungere alle stesse conclusioni cui si giunge con questa norma di legge. Infatti, secondo tale articolo 2935, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Se si ritiene che il lavoratore dipendente, in pendenza del rapporto di lavoro, non è in condizione di poter far valere i suoi diritti, non sarebbe stata necessaria né la sentenza della Corte costituzionale, né la proposta di legge in discussione per poter giungere a questa conclusione ed a questa conseguenza. Sarebbe stato infatti possibile pervenire ad un identico risultato attraverso una più illuminata e puntuale applicazione dell'articolo 2935, in combinazione con l'articolo 2113, da parte della magistratura.

Ciò, invece, non si è verificato e si sono avute delle situazioni contrarie a questa ipotesi; pertanto si era determinato uno stato di incertezza giuridica, per cui positivamente è stata giudicata la decisione della Corte costituzionale che, per la verità, i relatori hanno voluto elevare quasi agli onori della storia, dicendo che si tratta di una felice intuizione. Non crediamo che si tratti di una felice intuizione, quanto piuttosto di un criterio di applicazione ordinario, concreto e puntuale al quale il giudice costituzionale non poteva sottrarsi.

Dinanzi alla sentenza della Corte costituzionale, pertanto, si sarebbe anche potuto evitare di approvare una legge specifica, anche se, come tutti sappiamo, le sentenze della Corte costituzionale costituiscono fonte negativa di diritto, avendo effetto soltanto ai fini dell'abrogazione (anche se in questo caso, essendosi abrogato il limite, risorgeva interamente il diritto).

Tuttavia, essendo sorte delle dispute successive, ed essendosi avuta un'altra sentenza più restrittiva, un'interpretazione giurisprudenziale contraria e, soprattutto, la presa di posizione contraria, non molto spiegabile dal punto di vista giuridico, di parte della dottrina, si è ritenuto opportuno conferire certezza giuridica a questa materia ancora dibattuta ed ondeggiante, attraverso una pronuncia legislativa che - ripeto ha più il valore di interpretazione autentica di un principio già sancito che di innovazione sostanziale. Sotto questo aspetto, pertanto, si tratta di una proposta di legge quasi impropria, in quanto non ha il requisito della innovazione in merito ai rapporti giuridici esistenti.

Per questi motivi non credo possano esservi dei dubbi circa l'opportunità dell'approvazione di questa proposta di legge, che introduce una soluzione per un problema oggetto di una giurisprudenza assai controversa soddisfacendo un bisogno di certezza che è fondamentale in qualsiasi ordinamento giuridico, tanto da prevalere in parecchi casi sul bisogno di giustizia. Sappiamo tutti, infatti, che molte volte il bisogno di giustizia viene mortificato per garantire comunque la certezza del diritto.

Circa il merito della proposta di legge, vi è da rilevare innanzitutto che sono stati presentati diversi emendamenti; non mi dilungherò su di essi, anche se alcuni mi paiono accettabili, mentre altri lo sono assai meno. Desidero piuttosto ribadire che l'obiettivo principale che ci siamo prefissi con la presentazione della nostra proposta di legge era quello di eliminare un dubbio e di disciplinare in modo certo e preciso questa materia. Credo che tale intento si possa sufficientemente realizzare attraverso l'approvazione del testo predisposto dalla Commissione.

Circa gli emendamenti che vogliono comprendere particolari categorie di lavoratori anche non dipendenti, devo dichiarare che non verrà certo da questi banchi un atteggiamento di opposizione, anche se, ripeto, questa iniziativa legislativa non era diretta a tutelare i lavoratori autonomi, ma mirava ad eliminare i dubbi che potessero sorgere nei confronti dei lavoratori dipendenti, i quali sono ancora, in costanza del rapporto di lavoro, in uno stato di inferiorità nell'esercizio dei loro diritti. Noi desideriamo appunto evitare che questi lavoratori dipendenti possano veder consuma-

ta, dal decorso del tempo, la possibilità di far valere dei diritti che vengono loro universalmente riconosciuti.

Non avendo altro da aggiungere, raccomando ancora una volta all'Assemblea la approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maria Luigia Buro. Ne ha facoltà.

BURO MARIA LUIGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con le brevi riflessioni che mi accingo a svolgere intendo anche dar ragione del voto favorevole del gruppo democratico-cristiano ad un provvedimento di grande portata per il mondo del lavoro. Esso nasce dall'esigenza di sopperire ad un vuoto legislativo determinatosi dopo l'inversione di tendenza giurisprudenziale seguita alla sentenza n. 63 del 1º giugno 1966 della Corte costituzionale, che può, a ragione, essere considerata come il momento iniziale della problematica che oggi discutiamo. Si tratta di un provvedimento che tende a salvaguardare i lavoratori subordinati, specie in quelle zone del paese in cui la conoscenza della legislazione in materia di lavoro e la presenza sindacale sono meno rilevanti.

Non sono sfuggite al relatore, che le ha giustamente evidenziate, le possibili ripercussioni sulle aziende, non solo in termini economici, ma anche sotto il profilo organizzativo e tecnico. Va però detto che la scelta del termine di un anno tempera notevolmente tali preoccupazioni: quello di un anno dall'estinzione del rapporto di lavoro è infatti un termine che, in diversi casi, può essere considerato più favorevole, anche per le aziende, rispetto all'attuale termine di prescrizione, decennale per i diritti non patrimoniali e quinquennale per le retribuzioni.

Vorrei quindi sottolineare che, nel complesso, la proposta di legge si muove nella direzione auspicata anche da gran parte della dottrina del diritto del lavoro, per diversi ordini di motivi: per la sua funzione di elemento chiarificatore di un aspetto ancora controverso, per la sua indubbia apertura sociale, per il suo equilibrio nel contemperare interessi spesso ancora contrastanti.

Per questi motivi preannunzio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la IV Commissione, onorevole Quattrone.

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Desidero innanzitutto ringraziare tutti i colleghi, dei diversi gruppi politici, che sono intervenuti nel dibattito ed hanno partecipato ai lavori delle Commissioni riunite e del Comitato dei nove, fino a ieri sera. Ringrazio altresì il rappresentante del Governo per il contributo, illuminante anche dal punto di vista della scienza giuridica, che ha voluto fornirci ieri sera, durante la lunga riunione del Comitato dei nove. Sottolineo ancora una volta, inoltre, l'importanza di questo provvedimento, non soltanto perché esso tende a colmare un vuoto legislativo (ciò del resto non è neppure del tutto esatto), quanto perché tende a riaffermare l'importanza dei diritti dei lavoratori, e soprattutto dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, che giustamente vanno considerati, come ieri ha detto l'onorevole Coccia, un patrimonio atto a garantire al lavoratore la dignità sociale che gli spetta.

Voglio sottolineare anche il carattere che viene attribuito alla retribuzione che, vista nella luce in cui l'avevano concepita coloro che prima di noi, in questa stessa aula, hanno stabilito la legge fondamentale del nostro Stato, viene oggi rivalutata e garantita anche a distanza di anni: non sarei, quindi, molto preoccupato per il termine annuale indicato da questo provvedimento, in quanto sono consapevole del perfetto concetto di libertà in base al quale il lavoratore, essendo cessato il rapporto di lavoro, può esercitare la tutela del suo diritto.

Non vi è dubbio che nessun danno può derivare alle imprese dal provvedimento che la Camera si accinge ad approvare, a meno che non si voglia considerare come un danno per le imprese il venir meno di una sorta di diritto di non pagare il dovuto, di diritto all'inadempimento, certamente non degno di tutela in una Repubblica democratica come la nostra. Nessun aggravio, neppure per l'organizzazione delle imprese, consegue, quindi, a questo provvedimento; semmai si pone un momento di sprone e di stimolo per il rispetto di tutte le prescrizioni relative a quegli strumenti che sono già previsti dal nostro codice civile e che debbono essere posti in essere dall'impresa stessa. Faccio riferimento ai problemi sollevati, forse impropriamente, da alcuni imprenditori circa la necessità di tenere più libri contabili e il conseguente aggravio per l'organizzazione aziendale. Mi auguro che il provvedimento possa eliminare timori di questo genere.

Sappiamo tutti che con questo provvedimento non tuteliamo perfettamente e completamente l'intero spazio occupato dal mondo del lavoro e dalle varie categorie dei lavoratori. Abbiamo inserito, proprio per i casi dubbi, con un emendamento che il Comitato dei nove sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, la possibilità di casi speciali per quel che riguarda il lavoro subordinato. Ci riferiamo alla vasta area, purtroppo ancora esistente nel nostro paese, entro la quale alcuni tipi di rapporto non sono bene identificabili come rapporto di lavoro subordinato, e che soltanto una lunga elaborazione giurisprudenziale tende oggi a ricondurre entro questo ambito.

Come abbiamo già detto nella relazione, noi ci auguriamo che la soluzione di problemi come quello del contratto di agenzia, di mezzadria, o di lavoro a domicilio, possa essere elemento determinante di uno sforzo teso ad assicurare diritti sempre più validi e giusti ai lavoratori.

Vorrei dire che non ho le preoccupazioni espresse dal collega Bollati, in merito alla riduzione di alcuni termini di prescrizione, già previsti dal codice civile. Il provvedimento in esame rappresenta infatti una modifica del codice. Non ho le sue stesse preoccupazioni, perché i tempi previsti erano lunghi e potevano decorrere inutilmente, in quanto il lavoratore non riusciva ad esercitare i propri diritti in pendenza del rapporto di lavoro.

Il fatto più importante, a mio parere, è di aver riaffermato con queste modifiche che lo statuto dei lavoratori costituisce sì una grande conquista per la nostra società e per la nostra Repubblica, ma, fino a quando tutta la società e noi stessi non saremo cresciuti in modo tale da avere perfetta coscienza di tutto questo lungo processo che è andato svolgendosi negli anni, non sarà sufficiente non avere la paura del licenziamento per poter esercitare liberamente i diritti riconosciuti.

Noi, oggi, diamo questa maggiore libertà al lavoratore italiano, e gli diamo anche la certezza che i suoi problemi sono presenti all'attenzione del Parlamento. Lo facciamo – vorrei dire – anche forzando un

poco la tradizione giuridica del nostro paese, nel momento in cui, con la norma transitoria prevista all'articolo 4, ridiamo una speranza di giustizia a coloro che non la hanno avuta nel passato. Facciamo, ripeto, forse una forzatura alla nostra tradizione giuridica, ma con piena coscienza perché il sopruso era veramente subito dal più debole.

Qualche parola sugli emendamenti presentati dai colleghi del gruppo comunista circa il possibile intervento del sindacato. Mi rendo conto che l'intervento del sindacato è una ulteriore garanzia per i lavoratori, però ritengo sia prioritario il rispetto della Costituzione. Non possono essere passati inutilmente, onorevole Coccia, 30 anni di dibattito sull'articolo 39 per poi cercare di introdurre surrettiziamente dalla finestra – e per di più da una piccola finestra – quello che il sindacato stesso non ha voluto entrasse dalla porta.

ROBERTI. Surrettiziamente?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Io sono convinto del ruolo del sindacato e sono certo che trent'anni di lotte sindacali, anche per una certa interpretazione ed applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, non sono passati invano. Sono certo che il sindacato non ha voluto il controllo, che era previsto perché gli fosse riconosciuta la personalità giuridica, per mantenere intatti fino in fondo i propri diritti di libertà. Non voglio ora immaginare, neppure per un attimo, quale sia il legame, la possibilità, l'istituto giuridico cui dovremmo fare riferimento per dare un ingresso processuale - questa forse è la parola giusta - al sindacato nella tutela dei diritti del singolo lavoratore.

COCCIA. Siamo sul terreno della interruzione della prescrizione.

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Questi sono problemi che riguardano il futuro. Il nostro augurio è che questi problemi siano risolti nel modo più corretto, più libero, più democratico possibile, nel modo voluto dalla Costituzione.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo proposto dalla Commissione, con le modifiche alle quali i relatori si dichiareranno favorevoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la XIII Commissione, onorevole Quieti.

QUIETI, Relatore per la XIII Commissione. Condivido del tutto quanto è stato affermato dall'onorevole Quattrone, anche se, prima che il provvedimento divenga pienamente patrimonio del mondo del lavoro, sarà facile sostenere, come ileri faceva l'onorevole Bollati, che con esso si torna indietro rispetto al codice civile.

Questo non è vero. L'ha detto anche il collega Quattrone, ma è bene ripeterlo. Non si torna affatto indietro, perché il termine precedente decorreva durante il rapporto di lavoro, mentre il termine attuale di un anno decorre dalla sua cessazione. Questo non vuol dire che occorra attendere la cessazione del rapporto di lavoro per far valere i propri diritti. Il lavoratore può farlo in qualsiasi momento. Non capisco, quindi, la necessità di estendere questo termine in quanto un anno è più che sufficiente. Questo - e concludo anche al fine di accorciare il più possibile il tempo delle vertenze, per un corretto e rapido funzionamento della macchina della giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dalle Commissioni riunite IV e XIII in sede referente, a seguito dell'esame di tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare, intende risolvere, come è stato già detto, due controversi problemi di fondamentale importanza per la posizione dei lavoratori, attinenti ambedue alla decorrenza delle prescrizione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento ai lavoratori stessi.

Il primo problema si riferisce alla prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Il secondo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore nei confronti dell'imprenditore nel caso di omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali secondo l'articolo 2116, capoverso, del codice civile. Dalla relazione scritta degli onorevoli Quattrone e Quieti già risulta che il primo problema trova la propria origine nella sentenza della Corte costituzionale 1º giugno

1966, n. 63, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del codice civile, e cioè di tutte le norme che disciplinano la prescrizione dei diritti maturati a favore del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, « limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro ».

La norma costituzionale - rilevò allora la Corte - intende togliere validità ad ogni rinuncia fatta dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, posto che questa trova normalmente la propria giustificazione nella posizione di debolezza dello stesso. Orbene, una rinuncia è implicitamente contenuta anche nel mancato esercizio del proprio diritto, e pertanto anche nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Di qui la conseguenza che « il precetto costituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario, non ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinuncia».

Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 5 dicembre 1972, n. 174, nell'esaminare analoga questione di costituzionalità riferita a disciplina diversa da quella del codice civile - contratto collettivo recepito con forza di legge dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1040 - ebbe modo di osservare che il fondamento giuridico su cui poggiava la precedente sentenza n. 63 del 1966 era venuto meno per i rapporti di lavoro regolati dalla sopravvenuta legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), le quali avevano attribuito al rapporto di lavoro con imprese di maggiori dimensioni « una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima nisoluzione ».

La Corte, quindi, tenne conto di queste leggi successive nell'esaminare la nuova questione decisa nel 1972, ma – e ciò va sottolineato – non revocò, né poteva revocare, la precedente sentenza del 1966 che, in modo definitivo ed irretrattabile in via giurisdizionale, ha inciso sulla normativa della prescrizione dettata dal codice civile.

Quest'ultima considerazione non è stata tenuta presente nelle numerose sentenze che la magistratura ordinaria ha emesso in questa materia. Si è così creato un duplice orientamento interpretativo nei giudici ordinari: da un lato, si è affermato che la prescrizione dei diritti del lavoralore decorre, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, durante la vigenza del rapporto di lavoro in tutti quei casi in cui questo è dotato di stabilità. In tal senso si sono espresse recentemente le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 12 aprile 1976, n. 1268. Per effetto di questo orientamento interpretativo, è evidente che l'ambito della pronuncia di illegittimità della sentenza del 1966 della Corte costituzionale viene ridotto ai soli rapporti non stabili.

In senso contrastante con il detto orientamento si sono, invece, spesso espressi i giudici di merito, rilevando che non è possibile per effetto di successive sentenze della Corte una reviviscenza, sia pure parziale, e cioè per alcuni rapporti e non per altri, dell'articolo 2948, n. 4 del codice civile nel suo testo originario, anteriore alla pronuncia di incostituzionalità del 1966.

In questa situazione di incertezza normativa e di contrasti interpretativi, è massimamente opportuno ed urgente l'intervento del legislatore. Tutte e tre le iniziative di legge unificate dalle Commissioni riunite hanno previsto che la nuova disciplina della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore fissi il principio che questa inizia in ogni caso dalla cessazione, o meglio dalla estinzione, del rapporto, sia o meno lo stesso rapporto dotato di stabilità.

Il Governo ha già espresso nel corso della discussione in Commissione il proprio orientamento favorevole al principio proposto, il quale trova la sua giustificazione nella considerazione che il singolo lavoratore si trova sempre in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro, anche quando è prevista una tutela giudiziaria avverso il licenziamento, dato che la ritorsione alla quale il datore di lavoro può indursi, a seguito dell'esercizio del diritto da parte del lavoratore, può assumere forme diverse dal licenziamento.

Non ci si può nascondere che il principio dello spostamento della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione, o meglio della estinzione, del rapporto, se rappresenta una necessaria tutela per le

posizioni dei lavoratori, ha anche conseguenze pratiche di rilevante entità per le imprese, in quanto potrà determinare l'insorgenza di contestazioni a notevole distanza di tempo dall'epoca dei fatti. Il che avrebbe conseguenze negative sulla certezza dei rapporti giuridici, le cui esigenze giustificano appunto l'istituto della prescrizione.

Merita perciò piena adesione la soluzione di equilibrio proposta dal testo unificato dalle Commissioni, il quale accompagna allo spostamento del dies a quo della prescrizione la riduzione della durata della prescrizione stessa, fissata in un anno per tutti i diritti qualunque sia il tipo di prescrizione oggi agli stessi applicabile. Si riduce così ad un anno sia la prescrizione quinquennale fissata dall'articolo 2948 sia quella decennale prevista per i diritti che non ricadono in quest'ultima disposizione. Analogamente, sono state abolite le prescrizioni presuntive fissate dagli articoli 2955 e 2956. rispettivamente, in un anno e in tre anni. Si sono conciliati - come esattamente hanno rilevato i due relatori - due aspetti contrastanti della questione e si è delineata - può aggiungersi - una soluzione che esattamente si conforma al modello offerto dall'articolo 2113 del codice civile, il quale sposta la decorrenza del termine per le impugnative delle rinunzie e transazioni effettuate dal prestatore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, concedendo però un termine breve (sei mesi, a seguito della legge 11 agosto 1973, n. 533) per la stessa impugnativa.

In tal modo la nuova disciplina recepisce quella assimilazione tra atto di rinunzia da parte del lavoratore e decorso della prescrizione nel corso del rapporto che costituisce la logica ispiratrice della sentenza della Corte costituzionale del 1966.

Rispetto alla citata sentenza della Corte costituzionale il testo all'esame della Camera presenta due rilevanti novità, sulle quali è opportuno soffermarsi attentamente. Si tratta di due estensioni dell'ambito di applicazione del principio dello spostamento di decorrenza della prescrizione, l'una di natura oggettiva, l'altra di carattere soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, il nuovo regime della prescrizione viene applicato non solo al diritto alla retribuzione, ma ad ogni diritto, patrimoniale e non patrimoniale, del lavoratore.

L'estensione è senz'altro opportuna in quanto serve a ricomprendere nella nuova disciplina anche posizioni del lavoratore che finora sono state differenziate rispetto al diritto alla retribuzione. Ci si riferisce al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore che - per pacifica giurisprudenza della Cassazione, avallata anche dalla Corte costituzionale (sentenza del 7 maggio 1973, n. 115) - deve considerarsi autonomo e distinto rispetto al diritto alla retribuzione, con la conseguenza che quel diritto si considera oggi soggetto a prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, pur incidendo in modo chiaro sulla entità della retribuzione.

Dal punto di vista soggettivo, viene proposta la estensione della nuova disciplina della prescrizione al rapporto di agenzia. Anche se vi è una tendenza legislativa per la parificazione tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, va osservato che la proposta di legge in esame si pone come deroga al principio generale fissato dal primo comma dell'articolo 2935 del codice civile, la cui estensione a soggetti non considerati dalle ricordate sentenze della Corte costituzionale appare di dubbia opportunità, tenuto conto che l'agente è pur sempre un imprenditore.

Va poi rilevato che, se si accetta l'estensione proposta dalla Commissione, non si vede perché la disciplina più sfavorevole venga mantenuta per tutte le altre figure di collaboratore dell'impresa che si presenti con le caratteristiche indicate nel n. 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile e da questo medesimo articolo equiparate all'agente, e ancora più in generale, per gli altri rapporti che, elencati nello stesso articolo 409, sono soggetti, quanto agli atti di rinunzia e di transazione, all'impugnabilità di cui all'articolo 2113 del codice civile, esercitabile entro sei mesi dalla cessazione del rapporto e quindi con prescrizione dei relativi diritti decorrente anch'essa dalla medesima epoca (come, ad esempio, i contratti agrari).

Quindi la differenziazione tra il rapporlo di agenzia e gli altri rapporti da ultimo menzionati potrebbe porsi in contrasto con la Costituzione, laddove la differenziazione tra lavoratore ed agente in ordine al regime della prescrizione è già posta dalla Corte costituzionale.

In conclusione, mentre si esprime opinione favorevole alla estensione oggettiva di cui abbiamo parlato, si ritiene che non

possa essere accolta l'estensione soggettiva della nuova disciplina della prescrizione.

L'altro problema su cui il testo delle Commissioni interviene attiene all'istituto previsto dall'articolo 2116 del codice civile, secondo il quale quando « le istituzioni di previdenza ed assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro ».

È vivissima in giurisprudenza la controversia sulla decorrenza della prescrizione del diritto del prestatore di lavoro ad ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro. Contraddittorie sono in materia le stesse sentenze della Cassazione. Il secondo comma dell'articolo 1 della proposta delle Commissioni riunite risolve la questione con una disposizione appropriata.

Devo infine ringraziare gli onorevoli relatori per il lavoro compiuto in Commissione, presso il Comitato dei nove ed in Assemblea, sempre con acutezza e viva sensibilità, come per l'ottima ed approfondita relazione scritta.

Ringrazio altresì tutti gli onorevoli colleghi intervenuti in Commissione ed in Assemblea: tutti favorevoli, in definitiva, alla proposta di legge in discussione.

Il consenso – credo – unanime dei gruppi parlamentari attesta che si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza a tutela della libertà nell'esercizio dei diritti dei lavoratori, pur nella garanzia della certenzza del diritto.

Molti problemi esistono ancora – come ha rilevato da ultimo l'onorevole Quattrone – in tema di libero esercizio dei diritti dei lavoratori, per rendere davvero effettiva la disposizione di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Questa legge non poteva certo risolvere tutti questi problemi, ma è bene. comunque, che siano stati ripetuti e ribaditi principi fondamentali in tema di libertà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

NICOSIA, Segretario, legge:

- « All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:
- "La prescrizione del diritto alla retribuzione nonché degli altri diritti anche

non patrimoniali maturati nel corso del rapporto di lavoro comincia a decorrere dalla risoluzione del rapporto stesso.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 del codice civile decorre dalla data di comunicazione del rifiuto totale o parziale delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche di natura speciale, nonché al rapporto di agenzia"».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, anche di natura speciale, decorre dall'estinzione del medesimo.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 decorre dalla data di comunicazione del rifiuto totale o parziale delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore».

1. 3

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

All'articolo 2935 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La prescrizione dei diritti anche non patrimoniali dei prestatori di lavoro maturati nel corso del rapporto di lavoro comincia a decorrere dalla risoluzione del rapporto stesso.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 del codice civile rimane sospesa dalla data della domanda dell'interessato diretta a ottenere le prestazioni sino alla data di comunicazione del rifiuto totale o parziale delle prestazioni stesse da parte dell'ente assicuratore.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche di natura speciale. nonché al rapporto di agenzia ».

1. 2. Bollati, Pazzaglia, Valensisc, Trantino.

L'onorevole Bollati ha facoltà di svolgerlo.

BOLLATI. Gli emendamenti che abbiamo presentato affrontano in sostanza i tre argomenti trattati da questo provvedimento: la data di decorrenza della prescrizione, il periodo di prescrizione dei diritti dei lavoratori e quello relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

In sostanza, i nostri emendamenti tendono a far sì che il periodo di prescrizione sia rapportato, per tutti i diritti dei lavoratori, a cinque anni, uniformando la normativa a quanto prevede l'articolo 2948 del codice civile, in relazione alle prescrizioni delle indennità derivanti da rapporto di lavoro.

L'emendamento 1. 2 concerne la prescrizione dei diritti, anche non patrimoniali, dei prestatori di lavoro. Oggi opera la prescrizione decennale del diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento del danno, tutte le volte che il datore di lavoro non abbia versato i contributi (anche se in effetti vi sono dubbi in ordine alla data di inizio del termine di prescrizione). Il testo della Commissione riduce il termine della prescrizione ad un anno dalla data in cui il lavoratore riceve comunicazione del fatto che i contributi non sono stati accreditati.

Si è in presenza, quindi, di una riduzione sostanziale del termine: può avvenire, infatti, che, mentre è in corso l'attuale prescrizione decennale, intervenga la comunicazione di rifiuto totale o parziale delle prestazioni, per cui il lavoratore si trovi nella condizione di avere solo un anno di tempo per far valere i propri diritti. L'attuale prescrizione decennale, invece, consente un più ampio termine per far valere i propri diritti da parte del lavoratore.

In tal modo, mi pare che si vada ad incidere anche sui diritti quesiti dei lavoratori, per quanto riguarda i termini di prescrizione. Il lavoratore oggi ha una le gittima aspettativa, quella della prescrizione decennale, che, per effetto di una comunicazione emessa dall'ente previdenziale competente, può ridursi ad un periodo di tempo minore. Questo argomento investe anche la normativa transitoria prevista dal provvedimento in esame, perché in sostanza si riportano i diritti, che sono sorti a favore dei lavoratori precedentemente al-

l'entrata in vigore della legge, alla prescrizione annuale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Può avvenire infatti che la prescrizione quinquennale ex articolo 2948 sia ancora in corso. Per questo la norma, riducendo il termine di prescrizione ad un solo anno, è sicuramente sfavorevole ai lavoratori.

È stato detto dai relatori che in sostanza si dà al lavoratore la possibilità di esercitare i propri diritti con maggiore libertà. Dissento da questa affermazione. Infatti, se il provvedimento al nostro esame appare opportuno per quel che riguarda l'inizio del termine di prescrizione dopo la cessazione del rapporto di lavoro e la prescrizione dei diritti dei lavoratori relativi alla retribuzione (in quanto con la normativa attuale, a prescindere dalla sentenza della Corte costituzionale del 1966, il termine decorre dal momento in cui il diritto sorge e può essere fatto valere, e quindi solo in costanza del rapporto di lavoro), ciò non è più valido per tutti i diritti derivanti dall'articolo 2948, perché anche con la normativa attuale tali diritti possono essere fatti valere e la prescrizione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. È proprio questo termine quinquennale che invece viene ridotto, ed in modo notevole, ad un anno.

Per questo il nostro emendamento all'articolo 1 tende a far sì che la prescrizione dei diritti del lavoratore, relativi al risarcimento dei danni per mancato versamento dei contributi rimanga decennale e che semmai questo termine di prescrizione debba essere sospeso dal momento in cui il lavoratore fa la domanda per ottenere le prestazioni relative al mancato versamento dei contributi per incominciare a decorrere nuovamente dal momento in cui al lavoratore viene comunicato che tali prestazioni gli sono state negate.

Se il Presidente lo consente, desidero illustrare brevemente in questa sede i miei emendamenti 2.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bollati.

BOLLATI. Con l'emendamento 2.1 vogliamo sopprimere il primo comma dell'articolo 2 che tende ad abrogare la disposizione di cui al n. 5 dell'articolo 2948. Questo emendamento soppressivo si riallaccia all'emendamento 3.2 relativo all'articolo 3, con il quale proponiamo di sostituire il

n. 5 dell'articolo 2948 del codice civile con il seguente: «5) tutti i crediti dei prestatori di lavoro maturati nel corso del rapporto di lavoro». Quale significato ha lo emendamento? Che noi riportiamo alla disciplina prevista nell'articolo 2948 del codice civile tutti i diritti dei lavoratori, patrimoniali e non, e pertanto tutti questi diritti si prescrivono, secondo questo emendamento, in cinque anni.

Questo è il senso degli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, le faccio presente che il suo emendamento 3.2 risulterebbe precluso qualora in sede di votazione venisse approvato l'emendamento della Commissione 2.2.

BOLLATI. Ne prendo atto, signor Presidente.

In sostanza, gli emendamenti da noi presentatati tendono a riportare la prescrizione di tutti i diritti dei lavoratori a 5 anni; a far decorrere la prescrizione dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro (e ritengo opportuno che all'articolo 1 si parli di «risoluzione » anziché di « cessazione », e tale modifica andrebbe apportata altresì all'articolo 4, per evidenti motivi di uniformità del linguaggio legislativo); a mantenere, infine, la prescrizione decennale per quel che riguarda il risarcimento del danno ai lavoratori derivante da mancato versamento dei contributi previdenziali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: dalla risoluzione, con le seguenti: dalla cessazione.

1. 1. Mannuzzu, Coccia, Stefanelli, Perantuono, Gramegna, Bottari, Salvato, Raffaelli, Cerrina Feroni.

L'onorevole Mannuzzu, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

STEFANELLI. Dichiaro subito che ritiriamo gli emendamenti Mannuzzu 1.1 e Perantuono 4.1, ritenendoli assorbiti in quelli della Commissione. Con il suo consenso, signor Presidente, svolgerei contemporaneamente l'emendamento Coccia 3.1 e l'articolo aggiuntivo Coccia 4.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Stefanelli.

STEFANELLI. Per quanto riguarda lo emendamento Coccia 3.1, pur dando atto dell'intangibilità dei diritti del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, e quindi pur concordando con l'esigenza di una restrizione del termine di prescrizione decorrente a far tempo dalla cessazione del rapporto stesso, a noi pare che il nuovo termine di prescrizione di un anno sia eccessivamente ristretto, rispetto anche a zone scarsamente o insufficientemente sindacalizzate del paese.

Per ciò che concerne l'articolo aggiuntivo Coccia 4. 01, insistiamo per la sua votazione, per le medesime ragioni esposte in relazione all'emendamento 3. 1, ossia per far sì che gli atti interruttivi della prescrizione possano anche essere compiuti dal sindacato nell'interesse del lavoratore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Bollati 1. 2: ho già avuto modo di illustrare le ragioni nel corso della replica. Ribadisco ancora una volta che, se è vero che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'articolo 2116 del codice civile era decennale, è altrettanto vero che essa decorreva non dalla cessazione del rapporto di lavoro ma in pendenza dello stesso, quando, cioè, il lavoratore non sapeva né poteva immaginare che si fosse verificato un determinato evento, in rapporto al quale decorreva la prescrizione stessa.

Per quanto concerne l'emendamento 1. 3 della Commissione, proponiamo che in esso, dopo le parole « La prescrizione dei diritti », vengano aggiunte le seguenti « dei lavoratori », per meglio precisare il significato della modifica che suggeriamo. Per il resto, ritengo che tale emendamento non abbia bisogno di particolare illustrazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento Bollati 1. 2. È indubbiamente prescrizione al momento della

comunicazione del rifiuto delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore, in modo da evitare che la prescrizione stessa sia già decorsa nel momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato. Credo si tratti di un concetto molto chiaro. D'altra parte, lo stesso onorevole relatore ha precisato i motivi per i quali non è possibile accedere ad una riconferma della prescrizione decennale.

Il parere del Governo è, invece, favorevole all'emendamento della Commissione 1. 3, soprattutto dopo la precisazione fornita dal relatore. In realtà, nell'emendamento in questione si contempla la prescrizione dei diritti dei lavoratori, non di tutti i diritti nascenti da rapporto di lavoro. È forse opportuno, da un punto di vista formale, correggere l'espressione « dal rapporto di lavoro », con l'espressione « da rapporto di lavoro ».

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. D'accordo, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti-

Onorevole Bollati, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.3, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo, nel testo modificato secondo le precisazioni dell'onorevole relatore.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 5 dell'articolo 2948 del codice civile.

Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 2 dell'articolo 2955 del codice civile. Conseguentemente i nn. 3, 4, 5 e 6 diventano nn. 2, 3, 4 e 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui al n. 1 dell'articolo 2956 del codice civile. Conseguentemente i nn. 2, 3 e 4 diventano nn. 1, 2 e 3 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

È abrogato il numero 5) dell'articolo 2948 del codice civile.

2 2

Il seguente emendamento è già stato illustrato in sede di esame dell'articolo 1:

Sopprimere il primo comma.

2. 1. Bollati, Pazzaglia, Valensise, Trantino.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

QUATTRONE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Bollati 2. 1. L'emendamento della Commissione 2. 2 si illustra da sé, signor Presidente: ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere contrario all'emendamento Bollati 2. 1 e parere favorevole all'emendamento della Commissione 2. 2, per le ragioni già indicate nel corso della replica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bollati, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Gli articoli 2955 e 2956 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 2955. (Prescrizione di un anno)

- Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

- 2) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- 3) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- 4) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio:
- 5) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali ».
- « ART. 2956. (Prescrizione di tre anni). Si prescrive in tre anni il diritto:
- 1) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 2) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 3) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese ».

2. 01

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione:

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 01 della Commissione, accettato dal Governo.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NICOSIA, Segretario, legge:

Dopo l'articolo 2949 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 2949-bis. – (Prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro). — Si prescrivono in un anno i diritti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2935 del codice civile ».

PRESIDENTE. Il seguente emendamento è da ritenersi precluso a seguito dell'ap-

provazione dell'emendamento 2. 2 della Commissione:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Il n. 5) dell'articolo 2948 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 5) tutti i crediti dei prestatori di lavoro maturati nel corso del rapporto di lavoro ».

3. 2. Bollati, Pazzaglia, Valensise, Trantino.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Dopo l'articolo 2949 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 2949-bis. (Prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro). - Si prescrivono in un anno i diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2935, ivi compreso il diritto dei prestatori di lavoro alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ».

3. 3

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Ricordo che il seguente emendamento è già stato illustrato in sede di esame dell'articolo 1:

Sostituire le parole: in un anno, con le seguenti: in due anni.

3. 1. Coccia, Stefanelli, Mannuzzu, Perantuono, Gramegna, Bottari, Salvato, Raffaelli. Cerrina Feroni.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. II Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 3. 3 e contrario all'emendamento Coccia 3. 1.

BALLARDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Desidero svolgere alcune brevissime considerazioni. Siamo lieti che questo provvedimento giunga felicemente in porto e che, dopo le discussioni in Commissione ed in Assemblea, risulti arricchito con il contributo di tutti i gruppi.

Desidero sottolineare che in quest'aula non ha trovato eco quella certa opposizione che altrove si è invece manifestata; semmai (e vengo così agli emendamenti di cui ci occupiamo), si è registrata, specialmente da parte dei colleghi della destra, un'accentuazione a sinistra – se così può dirsi – in senso estremistico, a tutela od a pretesa tutela dei diritti dei lavoratori.

BOLLATI. Ci chiamiamo Movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole Ballardini!

BALLARDINI. Infatti, gli emendamenti all'articolo 3 presentano chiaramente questa impronta, questo carattere.

Signor Presidente, vorrei dissentire dalla sua opinione circa la preclusione dello emendamento Bollati 3. 2 che al più si può considerare ritirato: in tal caso, nulla quaestio. Mi pare però che non vi sia preclusione. Se è vero che, con l'approvazione dell'emendamento della Commissione 2. 2 è stato soppresso il numero 5) dell'articolo 2948 del codice civile, non è men vero che l'emendamento Bollati 3. 2 tende a riproporre tale numero 5) con un contenuto affatto diverso.

Che poi sia già intervenuta una votazione in merito a tale numero 5), non esclude che si possa procedere ad una seconda votazione, dal momento che questa concernerebbe una materia, appunto, diversa. Il numero 5 citato stabilisce un termine di prescrizione addirittura di cinque anni. L'emendamento Coccia 3. 1 è analogo, anche se di contenuto diverso, perché suggerisce di portare il termine a due anni.

Noi riteniamo, signor Presidente, che con il testo proposto dalla Commissione il diritto dei lavoratori sia ampiamente tutelato perché il periodo di un anno di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non dalla violazione del diritto, che anzi può essere intervenuta molto tempo prima. Il lavoratore ha quindi tutto

il tempo per rendersi conto di essere stato leso nel suo diritto e per agire in via giurisdizionale.

Vi sono altre ragioni per opporsi ad un eccessivo prolungamento di questo termine di prescrizione; se è giusto, infatti, tutelare il diritto dei lavoratori fino a quando essi si trovano in una condizione di subordinazione, in pendenza del loro rapporto di lavoro, non vi è alcuna ragione per tutelare l'inerzia, la pigrizia dei lavoratori, dopo che questi impedimenti cessino. Vi è infine una terza ragione per opporsi a tale prolungamento, rappresentata da una legge approvata alcuni anni or sono dal Parlamento, ispirata al principio di favorire la sollecita conclusione di tutte le vertenze in materia di lavoro. Il nuovo processo del lavoro è ispirato appunto al criterio di una rapida soluzione delle vertenze. Coerentemente a questo principio, non riteniamo opportuno estendere, oltre un certo limite, questo termine relativamente breve.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare, onorevole Ballardini, che l'Assemblea ha approvato l'emendamento della Commissione 2. 2, che abroga il numero 5 dell'articolo 2948 del codice civile. Pertanto lo emendamento Bollati 3. 2, che tende a sostituire le norme abrogate, è senz'altro da considerare precluso.

BALLARDINI. L'emendamento Bollati 3. 2 non abroga il numero 5 dell'articolo 2948 del codice civile, ma gli dà un contenuto diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Ballardini, la Presidenza conferma la sua decisione.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(E approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Coccia 3. 1.

Si dia lettura dell'articolo 4.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia anche sui rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, purché non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato e comunque non sia de-

corso il termine di cinque anni dalla cessazione, fatte salve le disposizioni ordinarie sulla interruzione e sospensione dei termini ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2935 hanno efficacia anche sui rapporti di lavoro cessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché non sia decorso il termine di cinque anni dall'estinzione del rapporto, fatte salve le disposizioni ordinarie sulla interruzione e sospensione di termini, o non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.

Il termine previsto dall'articolo 2949-bis decorre dall'entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai diritti previsti nel precedente comma.

4. 2

Onorevole relatore, intende svolgerlo?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: alla presente legge, con le seguenti: agli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. 1. Perantuono, Gramegna, Bottari, Salvato, Raffaelli, Cerrina Feroni, Stefanelli, Coccia, Mannuzzu.

Ricordo che i firmatari hanno già preannunciato di ritirarlo; aggiungo, per altro, che l'emendamento stesso mi sembra assorbito dal precedente emendamento 4. 2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Poiché nel primo comma dell'emendamento della Commissione si afforma che « le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2935 hanno efficacia anche sui diritti nascenti da

rapporti di lavoro cessati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge », deve intendersi (e lo dimostra l'uso della congiunzione « anche ») che le norme in questione si applicano altresì ai diritti dei lavoratori derivanti da rapporti in corso – fatti salvi solo gli effetti del giudicato – anche se gli stessi dovrebbero considerarsi prescritti secondo la vigente normativa. Si tratta di un principio che risulta con tutta evidenza e questa mia dichiarazione tende soltanto a conferire maggior chiarezza ai lavori preparatorî. Il Governo dichiara quindi di essere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 4. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(E approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:

La prescrizione del diritto alla retribuzione nonché degli altri diritti anche non patrimoniali di cui all'articolo 1 è interrotta anche da ogni atto proveniente dall'organizzazione sindacale cui è iscritto il lavoratore.

4. 01. Coccia, Mannuzzu, Stefanelli, Perantuono, Gramegna, Bottari, Salvato, Cerrina Feroni, Raffaelli.

L'onorevole Coccia, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

STEFANELLI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

QUATTRONE, Relatore per la IV Commissione. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Stefanelli, mantiene l'articolo aggiuntivo Coccia 4. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero osservare che sarebbe opportuno che la norma di cui all'articolo 4 fosse preceduta da una rubrica che ne evidenziasse la natura di disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Dell'Andro. Si terrà conto di questa sua richiesta in sede di coordinamento formale.

Avverto che il progetto di legge reca il seguente nuovo titolo:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro ».

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Rosanna Branciforti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. Il decreto-legge che stiamo esaminando, concernente la distillazione di due milioni di quintali di patate per l'annata 1977-1978, al fine di non appesantire il mercato, induce ad una riflessione sui modi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari nel nostro paese. Anche un provvedimento come quello in esame, teso a riciclare un'eccedenza di prodotto in modo da riportare il mercato a quotazioni più remunerative per il produttore, non rappresenta infatti che una soluzione a posteriori, che certo non rimuove le cause del fenomeno. Queste vanno invece individuate e rimosse, come si sta cominciando a fare, attraverso alcuni provvedimenti legislativi, come quello denominato « quadrifoglio », attraverso un'attenta programmazione che coinvolga i protagonisti dell'agricoltura e le regioni, nell'intento di operare una razionalizzazione della nostra produzione agricola.

Programmare significa anzitutto utilizzare le risorse disponibili, ripopolare le campagne, intervenire nei settori più deficitari, abbandonando mercati saturi, e investire puntando su produzioni più selezionate. Elemento decisivo è anche un intervento nuovo dell'industria di trasformazione ed alimentare, in modo particolare di quella a partecipazione statale, che può svolgere un ruolo di promozione, di ricerca e di innovazione tecnologica, nonché di programmazione, proprio in questo settore, le cui difficoltà sono note.

Ciò richiede, a tempi brevi, l'attuazione di un piano di settore, elaborato in collegamento tra produttori agricoli, regioni, industria privata e organizzazioni sindacali, che sia collegato al piano agroalimentare, persegua un riequilibrio tra nord e sud e riduca le dipendenze del nostro paese in alcuni settori decisivi. È inoltre indubbio che in tutto il settore alimentare, e anche sulle patate, va incentivata la ricerca scientifica. Una più oculata utilizzazione della patata, infatti, per l'alta percentuale di amidi in essa contenuti, può interessare in modo nuovo anche, ad esempio, l'industria chimica e farmaceutica.

Va tuttavia rilevato che la vendita, sia per il consumo sia per la trasformazione

delle patate, potrà essere remunerativa per i produttori nella misura in cui si riuscirà ad incidere sui costi di produzione; ed una voce che incide pesantemente su di essi è l'acquisto delle patate da semina. Sarà, questo, un tipo di prodotto che non solo andrà ulteriormente selezionato, ma la cui coltura dovrà essere maggiormente estesa in Italia, soprattutto nelle zone montane. Il costo delle patate da semina, che sono per la maggior parte importate, si aggira su una media di 800-900 lire al chilo, con punte di 1.000-1.100 lire nel 1976, il costo per ettaro si aggira quindi sui 2 milioni, con un risultato di produzione che è pari a dieci volte in montagna e quaranta volte in pianura il prodotto seminato.

Si rende inoltre necessaria una organizzazione diversa della rete di commercializzazione che riunifichi, attraverso l'associazionismo, i punti di vendita, e tagli quella troppo diffusa rete di intermediazione parassitaria, per larga parte causa della lievitazione dei prezzi.

Proprio per ciò che riguarda i prezzi, è utile sapere che nel 1976 gli aumenti più consistenti dei prezzi al dettaglio riguardano le patate (112 per cento in più rispetto al 1975). Sempre per le patate, se, dal gennaio al febbraio 1977, i prezzi al dettaglio denunciano una flessione dell'1,6 per cento, occorre dire anche che, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, i prezzi al dettaglio aumentano, nel 1977, del 5,1 per cento. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente i prezzi aumentano nel 1977 del 17.1 per cento.

Secondo i dati disponibili dell'IRVAM, gli agricoltori avrebbero trovato forte resistenza per lo smercio delle ulteriori partite disponibili di patate comuni da parte dei commercianti sufficientemente approvvigionati di merci sia nazionali sia di importazione.

Per quanto riguarda le patate novelle, sempre secondo la stessa fonte, le eccedenze sarebbero riconducibili, in una regione campione (per esempio la Sicilia), da un lato alla espansione delle superfici investite (dell'8,9 per cento); dall'altro, da un lieve incremento (del 12,3 per cento) delle rese unitarie, che dovrebbero raggiungere i 160,2 quintali per ettaro.

Sempre facendo riferimento alla Sicilia, i dati della produzione ci dicono che si è passati dai 777 mila quintali del 1976 ai 950 mila quintali del 1977; questi dati danno efficacemente il senso della consistenza

dell'aumento. Come si vede, le ragioni delle eccedenze non sono solo da ricercarsi nelle favorevoli combinazioni atmosferiche, ma – come dicevo prima – anche in un'assenza ormai inaccettabile di programmazione.

Quanto alla lievitazione del prezzo al dettaglio delle patate (riscontrata soprattutto nel 1976, ma con una tendenza all'aumento, anche se in misura minore, per il 1977), la riflessione e l'intervento del Governo a me pare debbano essere tesi principalmente verso due obiettivi: innanzitutto, verso l'inserimento nel più breve tempo possibile delle patate nel Mercato comune europeo, per eliminare la concorrenza « selvaggia » di altri paesi. Si pensi che arrivano ad Avezzano, zona di produzione, patate dalla Francia a 55 lire il chilo e che, a tali livelli e senza l'intervento di cui stiamo discutendo, i produttori della zona (5-6 mila contadini) non vedrebbero coperti i costi di produzione e sarebbero costretti a svendere. L'entrata nel MEC è infatti prevista, secondo gli accordi, per l'anno prossimo con conseguente regolamentazione europea del mercato delle patate; si tratta dunque di renderla operante quanto prima.

Il secondo obiettivo che il Governo deve perseguire è l'utilizzazione, per il futuro, di eventuali eccedenze anche per interventi tesi alla regolamentazione del prezzo al dettaglio.

Il giudizio sul provvedimento in esame, con riferimento al suo aspetto congiunturale, in questo momento e data la situazione, è positivo. Sappiamo quanto sia atteso dai produttori e ne intendiamo sollecitare l'approvazione definitiva nel più breve tempo possibile.

Ritardi ce ne sono già stati ed è evidente che, se non si approva quanto prima la normativa in esame, il prodotto potrebbe deteriorarsi. Si tratta di due milioni di quintali di patate da distillare, pari alla differenza della produzione tra i 25 milioni di quintali del 1976 e i 27 milioni di quintali del 1977.

Con l'articolo 1 del decreto-legge viene fissato un prezzo minimo di 8.500 lire il quintale per l'acquisto di patate da parte delle distillerie. Tale prezzo è considerato sufficiente a garantire un reddito accettabile ai produttori, tenendo conto che il prezzo al mercato corrente è di 5-6 mila lire il quintale.

È previsto inoltre che l'acquisto da parte delle distillerie, franco stabilimento degli

organismi cooperativi ed associativi dei produttori, sia limitato appunto alle cooperative e alle associazioni dei produttori, per concentrare l'offerta ed ottenere una rapida applicazione del provvedimento.

Le incentivazioni all'acquisto, con un limite massimo di 2 milioni di quintali, consistono nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di lire 36 mila per ettanidro e nell'esenzione dai diritti erariali sull'alcool ottenuto.

Secondo un calcolo fatto dal Ministero, la resa in alcool delle patate sarebbe pari al 12 per cento del loro peso. Sappiamo che nelle trattative in corso con l'industria di distillazione si contestano i dati riportati dal Ministero. Intendiamo sollecitare sia una documentazione più aggiornata e detlagliata dei dati riportati dal Ministero, per agevolare queste trattative, sia una loro rapida conclusione.

In effetti, si tratta di un processo di distillazione mai effettuato nel nostro paese e che converrà tenere in considerazione, ferma restando la necessità di una seria programmazione nel settore, nei programmi dell'industria di trasformazione e nei rapporti tra agricoltura ed industria, soprattutto per ciò che riguarda il prodotto di qualità meno pregiata, tenendo conto della massiccia importazione di prodotti per la distillazione a tutt'oggi effettuata dal nostro paese.

In questi termini, noi crediamo si possa contribuire a superare l'osservazione dei distillatori circa l'idoneità degli impianti e le spese di ammortamento, con una conseguente contestazione della resa del 12 per cento che, secondo i loro dati, sarebbe invece realistica intorno all'8 per cento. Sono contestate conseguentemente anche le entrate dello Stato (20 miliardi, secondo i calcoli del Ministero) necessarie alla copertura finanziaria prevista dal provvedimento.

Nell'articolo 2 si fissa il compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze, di ripartire tra le distillerie richiedenti, nel caso le offerte d'acquisto fossero eccedenti, il quantitativo fissato a 2 milioni di quintali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ribadire la necessità che questo provvedimento e le trattative in corso ad esso inerenti esauriscano il loro *iter* nel più breve tempo possibile, riteniamo che esso possa in modo positivo contribuire al superamento delle difficoltà che stanno attraversando migliaia di produttori italiani di patate.

Rileviamo inoltre con forza la necessità di un intervento complessivo del Governo sia verso una seria programmazione della produzione agricola, con una rapida presentazione della stesura definitiva del piano agricolo-alimentare, sia verso l'industria di trasformazione, sia verso la commercializzazione e la regolamentazione dei prezzi al consumo in modo che interventi di risanamento congiunturale, come quello in discussione, abbiano sempre meno ragione di essere (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Petrella. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'attuale situazione di mercalo delle patate è estremamente pesante: il prezzo alla produzione è sceso quest'anno dalle 150 lire al chilo dei primi raccolti alle 40-50 lire al chilo degli ultimi mesi.

Tale situazione ha posto in gravi difficoltà alcune centinaia di migliaia di coltivatori diretti che si dedicano tradizionalmente alla coltivazione di questo prodotto, in particolare nell'Italia meridionale.

In Italia, la superficie agraria coltivata a patate si aggira intorno ai 200 mila ettari, con una produzione globale annua che oscilla tra i 27 e i 30 milioni di quintali. L'attuale crisi di mercato delle patate era già prevedibile nei mesi estivi, anche se certo non si pensava di giungere ai livelli degli ultimi mesi.

Il motivo che è fondamentalmente alla base di questa pesantezza di mercato va ricercato nella maggiore estensione della superficie agraria coltivata, che è andata al di là di ogni limite di sicurezza. La tendenza ad una maggiore coltivazione delle patate è derivata dalla congiuntura favorevole che, negli anni 1975 e 1976, portò i prezzi alla produzione a punte di 28-30 mila lire al quintale.

Tale congiuntura favorevole si manifestò perché nelle due annate citate i raccolti di patate risultarono dimezzati in tutti gli al-

tri paesi europei, a causa della siccità estiva. Di conseguenza, l'esportazione di patate italiane raggiunse livelli altissimi, passando dai 2 milioni 360 mila quintali del 1975 ai 3 milioni 547 mila del 1976.

A seguito di tale favorevole congiuntura, nel 1977 si è registrato un grande aumento della superficie coltivata a patate, aumento che, accompagnato ad un raccolto molto favorevole, ha determinato la caduta del prezzo alla produzione.

Il decreto-legge di cui ci occupiamo, che dispone la distillazione agevolata di un quantitativo di 2 milioni di quintali di patate, per ottenere acool, ha come obbiettivo l'alleggerimento del mercato, in modo da rendere meno grave la perdita dei produttori. Le patate conferite alle distillerie saranno pagate ai produttori in ragione di 8.500 lire al quintale, cioè ad un prezzo superiore a quello attuale di mercato, ma indubbiamente inferiore ai costi di produzione, che raggiungono le 120-130 lire al chilo.

Il provvedimento del Governo va quindi incontro soltanto in parte alle esigenze dei produttori e riveste indubbio carattere di provvisorietà, in quanto non affronta i problemi di fondo del settore. Noi riteniamo quindi necessario un impegno ben maggiore del Governo, con una regolamentazione definitiva del mercato delle patate, al fine di assicurare un reddito adeguato al produttore e un prezzo accessibile al consumatore.

Tale obiettivo non può certo essere raggiunto con provvedimenti limitati e provvisori: è necessaria una politica globale, che si basi sulla programmazione, sulla ricerca e sulla sperimentazione.

Per realizzare una efficace politica di programmazione, occorre tenere innanzitutto ben presente il valore quantitativo e qualitativo del prodotto italiano e di quello degli altri paesi della Comunità europea, allo scopo di raggiungere un equilibrio di mercato a livello comunitario. A tale proposito, chiediamo al Governo italiano di intervenire presso le autorità di Bruxelles per ottenere che le patate siano inserite nell'elenco dei prodotti disciplinati dal regolamento dei prodotti ortofrutticoli, l'esclusione dal quale non si spiega.

Ma la programmazione, per raggiungere i suoi obiettivi, deve essere strettamente legata alla ricerca ed alla sperimentazione, essendo necessario individuare i tipi di prodotto, le aree favorevoli alla coltivazione, i

tempi di mercato, la destinazione dell'uso del prodotto, riferendosi al consumo e all'utilizzo industriale.

Un primo elemento soggetto alla sperimentazione e alla ricerca è dato dalle patate da seme e dalle possibili aree di coltivazione nel nostro paese. Questo studio è indispensabile, in quanto siamo uno dei paesi importatori (in particolare dall'Olanda) delle patate da seme, a costi certamente elevati. Nel 1976 la patata da seme importata è arrivata al nostro produttore al prezzo di lire 110 al chilogrammo; nel 1977 a lire 230 al chilogrammo; per il 1978 la previsione è di un prezzo che si aggira sulle 300-350 lire al chilogrammo, mentre largamente inferiori risultano i prezzi per le patate da seme prodotte nel Fucino, in Sila e in alcune zone del nord Italia.

Il secondo aspetto della ricerca dovrà essere indirizzato in direzione dei tempi di raccolta, e quindi di mercato. Considerando che i paesi del centro e del nord Europa sono paesi a clima freddo, e quindi i raccolti hanno inizio verso la seconda meta di giugno, ne consegue che generalmente il mercato delle patate in Italia è sostenuto da aprile a metà giugno, periodo in cui vi è margine di esportazione, e incontra difficoltà oltre questo periodo, in quanto si affacciano sul mercato gli altri produttori europei.

Ma la ricerca e la sperimentazione vanno anche indirizzate all'uso industriale delle patate. Oggi il settore industriale – sia quello chimico, sia quello alimentare, sia quello dell'abbigliamento – è interessato al consumo di amido.

In Italia il costo della fecola di patata è altissimo a causa dei suoi alti costi di produzione, per cui si preferisce importare patate dall'estero a costi inferiori, oppure importare direttamente la fecola. È chiaro che sul piano industriale, sempre per ragioni di costi, si tende ad utilizzare altre materie prime aventi costi inferiori. Occorre quindi cercare una patata che per qualità e costi offra convenienza economica per il suo utilizzo sul piano industriale.

Infine occorre, per ottenere una riduzione degli alti costi di produzione, incidere sui prezzi dei concimi, degli antiparassitari e – non ultimo – organizzare una rete di distribuzione che liquidi ogni forma di speculazione, giacché quest'ultima provoca una «forbice » dei prezzi: prezzi bassi alla produzione, prezzi alti al consumo. Per questo occorre contribuire alla creazione di

magazzini di stoccaggio del prodotto per intervenire sul mercato nei momenti di pesantezza o nei momenti di tensione.

Con l'auspicio, quindi, che il Governo elabori una politica organica del comparto delle patate nel quadro dei provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura, daremo voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in discussione, per gli scopi immediati che esso si prefigge (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunziato:

È iscritto a parlare l'onorevole Pisoni. Ne ha facoltà.

PISONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, farò un intervento brevissimo per dichiarare il consenso del gruppo della democrazia cristiana all'approvazione del provvedimento in esame, nonché per svolgere alcune considerazioni.

Siamo di fronte ad un intervento che intende rimediare ad una situazione contingente di estrema pesantezza del mercato delle patate. Non possiamo non collegare questo intervento legislativo ad altri interventi di uguale natura negli altri settori deil'agricoltura e non vedere come ad ogni piè sospinto noi ci troviamo, purtroppo, a dover affrontare le eccedenze nell'uno o nell'altro dei comparti agricoli oppure nell'uno o nell'altro dei prodotti agricoli. Siamo quindi in presenza di un tamponamento continuo di una situazione che deve invece trovare la sua soluzione in una dimensione più ampia con provvedimenti definitivi e non con le soluzioni-tampone che ci troviamo di fronte pressoché tutti i giorni.

Abbiamo avuto quest'anno una produzione di patate che non è del tutto eccedentaria, se pensiamo che l'eccedenza è calcolata in due milioni di quintali circa, e quindi con una percentuale bassissima di maggior produzione. Se questa percentuale così bassa di maggior produzione provoca questa distorsione di mercato, significa che manchiamo assolutamente di qualsiasi capacità programmatoria, ma soprattutto che il nostro paese, nell'ambito della Comunità europea, è tenuto ai margini in questo settore ed inoltre che il nostro è essenzialmente un paese importatore di pa-

tate, che subisce anche gli effetti e i prezzi delle produzioni continentali.

Noi avevamo produzioni anche in collina e in montagna. Al prezzo registrato quest'anno però è impossibile immaginare una produzione di patate in collina e in montagna, dove è possibile arrivare a una quantità solo dieci volte maggiore rispetto al peso della semente impiegata. Se la semente impiegata dovesse costare, come lo scorso anno, oltre le mille lire il chilogrammo, avremmo già cento lire di costo della sola semente, oltre i costi di lavorazione, di anticrittogamici ed altro, per cui, ovviamente, le 85 lire non sarebbero affatto remunerative per la produzione di questo prodotto.

Per la pianura il discorso quest'anno è un po' diverso, perché si sono ridotti i prezzi di acquisto della patata da semina; però, se noi non vogliamo trovarci continuamente ad affrontare problemi di questo genere, dobbiamo indirizzare le nostre produzioni in altro senso e dobbiamo programmarle per una coltivazione di patate da semina, evitando l'importazione del prodotto da semina dagli altri Stati, con grosso esborso di moneta e, quindi, con riflessi sulla bilancia dei pagamenti, ma soprattutto con costi elevatissimi per la produzione delle patate di cui noi abbiamo bisogno.

Riteniamo molto importante – e quindi mi rivolgo al Governo – che si dia corso ad una rapida emanazione del regolamento europeo sulle patate. Su tale regolamento si è già lavorato lo scorso anno, poi su di esso ci si è arenati. Dato che questo regolamento non favoriva molto il nostro paese, pensiamo che in sede di revisione dello stesso si debba cercare di ottenere una normativa che tenga anche conto della nostra situazione e soprattutto del fatto che noi manchiamo totalmente di una produzione nazionale di patate da semina.

Ovviamente, collegato con questo c'è il problema dell'alcool. Ricorrendo continuamente a distillazioni agevolate, nel settore vinicolo, in quello vitivinicolo, in quello della frutta, nel settore delle patate o anche in altri settori consimili, abbiamo una inflazione di alcool che richiede continui interventi diretti ad ammassarlo, in modo da evitare che esso trovi sbocchi soltanto a prezzi più bassi. Infatti, se l'alcool non viene smerciato in settori riservati, esso si allinea sul prezzo più basso della sua produzione, che è il prezzo dell'alcool da ce-

reali o dell'alcool da melassa, se non addirittura su quello dell'alcool da sintesi.

Da questo punto di vista, noi aspettiamo con urgenza il regolamento europeo sull'alcool, che dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 1978, sperando che con questo strumento si riesca ad ottenere un prezzo unico dell'alcool in tutta l'Europa, che eviti tutta questa serie di interventi sporadici e che metta, soprattutto, un po' d'ordine in questo settore.

Sono stati presentati alcuni emendamenti sui quali il gruppo della democrazia cristiana concorda.

Il primo emendamento tende a spostare i termini fissati dal decreto-legge dal 28 febbraio al 30 aprile per consentire alle distillerie di mettersi in condizioni di distillare le patate.

Il secondo emendamento – forse più importante – riguarda la possibile esenzione dagli oneri erariali sulla produzione di alcool da patata, considerando che un 20 per cento circa di questo prodotto potrebbe essere avviato ogni anno alla distillazione. Questo potrebbe avvenire anche se comporta un costo maggiore per la produzione di alcool; tuttavia, per la stessa quantità, si evita l'importazione di melassa da paesi terzi con benèfici riflessi sulla nostra bilancia dei pagamenti. È un sacrificio che l'erario deve sostenere, ricevendone dall'altra parte un vantaggio.

Un altro emendamento ammette alla consegna delle patate soltanto le associazioni già costituite fino a questo momento. Ciò tende ad evitare la creazione di associazioni fittizie, nate con l'unico scopo di raccogliere patate a bassi prezzi.

Ci auguriamo dunque che l'Assemblea voglia approvare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Rosanna Branciforti.

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. Vorrei solamente dire che condivido i rilievi e le osservazioni dei colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato sottolineato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, la difficile situazione che si è creata in questi ultimi tempi per il collocamento delle patate ha determinato la necessità di ricercare un mezzo che consentisse un alleggerimento del mercato, con conseguente aumento dei prezzi di vendita, in modo da permettere ai produttori una equa remunerazione della loro fatica.

È risultato, infatti, da accertamenti effettuati, che il prezzo di acquisto alla produzione era in alcuni casi addirittura inferiore ai costi sopportati dall'agricoltore per cui questi veniva a trovarsi in condizioni di estrema difficoltà per far fronte agli impegni assunti dalla coltivazione. Tale situazione ha assunto, oltre che un aspetto economico, una caratteristica sociale, poiché il problema interessa numerosi piccoli coltivatori che traggono i loro modesti redditi da tale coltura.

Per far fronte a questo stato di cose, il Governo ha ritenuto di intervenire disponendo la concessione di agevolazioni tributarie a favore delle industrie di distillazione che procedano al ritiro dal mercato di patate fino ad un quantitativo complessivo di 2 milioni di quintali, assicurando un giusto prezzo ai produttori interessati, al fine di togliere dalla commercializzazione per il consumo diretto una congrua quantità del prodotto, in modo da creare le opportune condizioni di equilibrio tra domanda e offerta.

Tali agevolazioni consistono nella esenzione totale dai diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate acquistate al prezzo indicato di lire 8.500 al quintale e nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di lire 36 mila per ettanidro.

Tale riduzione è stata calcolata in 36 mila lire, ritenendo possibile una resa media di alcool estraibile dalle patate pari al 12 per cento del loro peso. È bene precisare che tale valutazione in ordine alla citata percentuale è stata effettuata su dati non suffragati da precedenti esperienze, non essendosi finora in Italia mai proceduto alla distillazione delle patate.

Per tale ragione potrebbe verificarsi che la resa – come è stato osservato anche dal relatore – risulti inferiore a quella ipotizzata; nel qual caso potrebbe rendersi necessario procedere ad una rettifica della riduzione accordata, in modo da rendere

l'operazione di distillazione economicamente realizzabile.

Un altro fatto che potrebbe influire negativamente sulla buona riuscita dell'iniziativa è rappresentato dalla difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i produttori di zone distanti dalle distillerie per il collocamento presso di esse del loro prodotto; perciò è stata auspicata una differenziazione nella riduzione dell'imposta di fabbricazione, in modo da favorire l'assorbimento del prodotto situato in zone lontane dagli impianti di trasformazione.

L'urgenza del provvedimento, per altro, non ha dato modo di verificare la consistenza e l'ampiezza dei problemi accennati, per cui non è possibile presentare in questa sede alcuna proposta di emendamento. È chiaro che il provvedimento proposto non ha certo la pretesa di risolvere il problema di fondo della pataticoltura nazionale. Esso, invece, si presenta quale strumento eccezionale per fronteggiare la situazione di crisi determinatasi quest'anno per effetto della sovrapproduzione, non solo a livello nazionale, ma europeo, in un settore in cui il consumo si mantiene su livelli stazionari e non vi è stata mai una consistente esportazione da parte nostra.

Tale problema evidentemente richiederà altre soluzioni, comportanti l'impegno congiunto delle autorità politiche e delle stesse categorie dei produttori, diretto al miglioramento della qualità del prodotto, che si potrà raggiungere attraverso la disponibilità di semi più rispondenti alla pluralità di ambienti in cui la produzione italiana si realizza, nonché l'adozione di più progredite tecniche colturali che, riducendo i costi di produzione, possano garantire al produttore un reddito adeguato al suo impegno.

A tal fine, sarà opportuno insistere sui tentativi (che per altro non hanno finora avuto pieno successo), per incrementare la produzione italiana di patate da semi, tenuto conto che non mancano zone idonee. In tal modo, si ridurranno le relative importazioni, che non solo incidono sulla bilancia commerciale, ma presentano un costo spesso gravoso per l'agricoltura che, allo scopo di evitarlo, procede alla utilizzazione di tuberi non idonei alla semina, con pregiudizio evidente della qualità, della quantità e della commerciabilità della produzione.

È evidente che, in sede di programma nazionale o in applicazione dei criteri che scaturiscono dall'attuazione del piano agricolo-alimentare, la questione relativa alla coltura della patata dovrà formare oggetto di attenta e approfondita considerazione, tenuto conto della rapidità del relativo ciclo produttivo, per cui, in assenza di appositi indirizzi, potrebbero ripetersi fenomeni di crisi come quello di quest'anno, con grave nocumento per gli operatori interessati. Nell'ambito di tale programma, potrebbe essere altresì esaminata la possibilità di collocare il prodotto, destinandolo non solo al consumo diretto, ma anche alla trasformazione industriale, favorendo il sorgere di strutture idonee allo scopo.

Così pure è auspicabile che gli organismi associativi dei produttori agricoli, sia quelli esistenti sia quelli che andranno a costituirsi sulla base del provvedimento concernente la disciplina dell'associazionismo in agricoltura (già approvato dal Senato ed ora all'esame della Commissione agricoltura della Camera), provvedano a programmare e a concretare la concentrazione dell'offerta, in modo da svolgere una efficace azione di regolazione del mercato attraverso la graduale immissione del prodotto, in guisa da salvaguardare la stabilità dei prezzi, anche realizzando idonee attrezzature di conservazione.

A questo punto, prima di concludere ed allo scopo di chiarire ulteriormente il complesso delle iniziative di cui si auspica la adozione nel settore, sembra opportuno fornire alcune notizie sulla evoluzione della pataticoltura in questi anni, sia in campo comunitario sia in campo nazionale.

La produzione mondiale di patate è di circa 3.100 milioni di guintali. La produzione comunitaria, che rappresenta il 13 per cento del raccolto mondiale, si aggira introno ai 400 milioni di guintali. La produzione italiana si è attestata in questi ultimi anni intorno ai 30 milioni di quintali, di cui 4 milioni sono rappresentati da patate novelle. Mentre la Comunità nel suo complesso è normalmente autosufficiente per questo prodotto, l'Italia, invece, in condizioni normali di mercato, è importatrice di patate, sia da seme sia da consumo, essenzialmente dai paesi comunitari (Olanda e Germania). L'Italia esporta patate novelle, soprattutto verso la Germania. Più in particolare, le importazioni italiane rappresentano circa 4 milioni di quintali (patate da seme e da consumo), le esportazioni 3 milioni di guintali (patate novelle).

In questi ultimi anni si è verificata una sensibile diminuzione degli investimenti, a livello sia europeo sia nazionale. La superficie pataticola della CEE è diminuita, nell'ultimo ventennio, del 60 per cento circa; la produzione, invece, a causa dell'aumento delle rese per ettaro, è diminuita soltanto di un terzo circa. Anche in Italia la superficie coltivata a patate ha subito sensibili diminuzioni, dimezzandosi nel corso degli ultimi venti anni, mentre la produzione è rimasta pressoché costante per le maggiori rese realizzate.

Il consumo *pro capite* annuale di patate non ha subito variazioni sensibili, in questi ultimi anni, in tutta la Comunità; mentre, però, in Italia si attesta intorno a 38-40 chilogrammi, negli altri paesi europei il consumo annuale è in media di 100 chilogrammi *pro capite*.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi, c'è da dire che i corsi sono estremamente irregolari: accade spesso che per uno o due anni i prezzi tendono a lievitare, per poi scendere improvvisamente. Per comprendere queste variazioni occorre tener conto dell'importanza del clima per la produzione, dell'anelasticità della curva della domanda, della natura deperibile del prodotto, dell'aspetto strutturale della produzione e, infine, dell'importanza del clima ai fini del consumo del prodotto allo stato fresco.

Tenuto conto di quanto fin qui esposto, il Governo si rivolge all'Assemblea perché, consapevole dell'urgenza ed importanza del provvedimento proposto, voglia confortarlo con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente distillazione agevolata di patate ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia pertanto lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

« A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, entro il 28 febbraio 1978, patate ad un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di lire 36.000 per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.

Con successivo decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro per le finanze, saranno emanati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, con le seguenti: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29' ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge.

1. 4.

Al primo comma, sostituire le parole 28 febbraio 1978, con le seguenti: 31 maggio 1978.

1. 1.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto, con le seguenti: È applicata permanentemente l'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate.

1. 2. Gatti, Petrella.

Al secondo comma, dopo le parole: con il ministro per le finanze, inserire le seguenti: sentite le regioni.

1. 3. Petrella, Gaiti.

L'onorevole Petrella intende illustrarli?

PETRELLA. Li ritiriamo, signor Presidente, poiché la Commissione intende farli propri con alcune modifiche.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Petrella. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. La Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti 1. 1 e 1. 4, nonché degli emendamenti Petrella 1. 3 e Gatti 1. 2, che fa propri, proponendo in particolare di aggiungere, in fine dell'emendamento Gatti 1. 2, le parole: « limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma ».

PRESIDENTE. Il Governo?

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo accetta l'emendamento Gatti 1. 2, fatto proprio dalla Commissione, con l'aggiunta delle parole « limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma » testé proposta dall'onorevole relatore.

Circa l'emendamento della Commissione 1. 1, il Governo osserva che, riducendo il periodo utile per il conferimento delle patate alla distillazione, si può verificare un intervento sul mercato con effetti più immediati. Se prolunghiamo nel tempo tale periodo, riduciamo l'efficacia del provvedimento. In altre parole, il Governo sarebbe favorevole ad una ulteriore riduzione di questo periodo. Diversamente, dovrebbe rimettersi all'Assemblea su questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. La Commissione propone una modifica al testo dell'emendamento 1. 1, nel senso di sostituire le parole: « 31 maggio 1978 », con le parole: « 30 aprile 1978 ».

PRESIDENTE. Il Governo?

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo accetta questa formulazione dell'emendamento 1. 1 della Commissione. Accetta altresì l'emendamento della Commissione 1. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento Petrella 1. 3, fatto proprio dalla Commissione, il Governo osserva che esso rischia di

rinviare nel tempo l'efficacia del provvedimento, mentre è necessario intervenire con urgenza. Invito pertanto la Commissione a ritirarlo. Ove, invece, la Commissione insistesse, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.1, nel nuovo testo proposto dalla Commissione medesima, accettato dal Governo e che, per chiarezza, risulta del seguente tenore:

« Al primo comma, sostituire le parole: 28 febbraio 1978, con le seguenti: 30 aprile 1978 ».

1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gatti 1.2, fatto proprio dalla Commissione, con la modifica proposta dall'onorevole relatore, accettato dal Governo.

Per chiarezza rammento agli onorevoli colleghi che la formulazione di tale emendamento è la seguente:

Al primo comma, sostituire le parole: e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto, con le seguenti: È applicata permanentemente l'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma.

1. 2.

(È approvato).

La Commissione insiste per la votazione dell'emendamento Petrella 1.3, da essa fatto proprio e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

BRANCIFORTI ROSANNA, Relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà tra poco votato a scrutinio segreto. Saranno altresì votati il progetto di legge in precedenza esaminato e il disegno di legge n. 1810.

Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta fino alle 18,30.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,30.

Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1810. Si procederà altresì alla votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge nn. 476-1345-1494 e del disegno di legge n. 1838, oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 476-1345-1494.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro » (testo unificato delle proposte di legge nn. 476-1345-1494):

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1838.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate » (1838):

Presenti e votanti . . . 365

Maggioranza 183

Voti favorevoli . . . 337

Voti contrari 28

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1810.

(Seque la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285 » (approvato dal Senato) (1810):

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Aliverti
Achilli	Allegra
Adamo	Allegri
Aiardi	Amalfitano
Alborghetti	Amici
Alici	Andreotti

Angolini	Brini	Colomba	Fioret
Angelini Aniasi	Brocca	Colonna	Fontana
	Brus ca	Colucci	Forni
Arfè	Buro Maria Luigia	Colurcio	Fortunato
Arnone Bacchi	Buzzoni	Conchiglia Calasso	Fracanzani
	Cacciari	Cristina	Fracchia
Baghino Balbo di Vinadio	Caiati	Conte	Froio
	Calabrò	Conti	Furia
Baldassari	Calaminici	Corà	Galasso
Baldassi	Calice	Corallo	Galloni
Ballardini.	Cantelmi	Corradi Nadia	Galluzzi
Balzamo	Canullo		Gambolato
Baracetti	Cappelli	Costamagna Cresco	Gamper .
Barba	Cappelloni	Cristofori	Gargani
Barbera	Carandini	Cuffaro	Gargano
Bardelli	Carenini	Cuminetti	Gasco
Bardotti	Carloni Andreucci	Da Prato	
Bartocci	Maria Teresa	D'Arezzo	Gaspari Gatti
Bartolini	Carlotto	D Arezzo Darida	Gava
Bassetti	Carmeno	de Carneri	Giordano
Bassi	Càroli	De Caro	
Belci	Carrà	De Carolis	Giovagnoli Angela
Bellocchio	Carta		Giuliari
Bernardi		De Cinque de Cosmo	Giura Longo
Bernardini	Caruso Ignazio Casadei Amelia		Goria
Bernini	Casalino	De Gregorio	Gottardo
Bernini Lavezzo	Casapieri Quagliotti	Del Castillo	Gramegna
Ivana	Carmen	Del Duca	Granati Caruso
Bertani Eletta	Casati	Delfino	Maria Teresa
Bertoli	1	Dell'Andro	Grassi Bertazzi
Bianchi Beretta	Cassanmagnago Cer- retti Maria Luisa	Del Pennino	Grassucci
Romana		Del Rio	Gualandi
Bianco	Castellucci Castoldi	De Poi	Guarra
Bini	Cattanei	Di Giulio	Guasso
Bisignani	Cavaliere	dı Nardo	Guerrini
Bocchi	ł	Di Vagno	Guglielmino
Bodrato	Cavigliasso Paola	Drago	Gunnella
Boffardi Ines	Cecchi	Dulbecco	Ianni
Boldrin	Ceravolo	Erminero	Ianniello
Bollati	Cerrina Feroni	Esposto	Iotti Leonilde
Bolognari	Chiarante	Evangelisti	Iozzelli
Bonalumi	Chiovini Cecilia	Fabbri Seronni	Labriola
Bonifazi	Ciai Trivelli Anna	Adriana	Laforgia
Borromeo D'Adda	Maria	Facchini	La Loggia
Borruso	Ciannamea	Faenzi	Lamanna
Bosi Maramotti	Cirasino	Fantaci	Lamorte
Giovanna	Cirino Pomicino	Fanti	La Penna
Botta	Citaristi	Federico	La Rocca
Bottarelli	Citterio	Felicetti	Lettieri
Bottari Angela Maria	Ciuffini	Felici	Libertini
Bova	Coccia	Ferrari Marte	Licheri
Branciforti Rosanna	Codrignani Giancarla	Ferrari Silvestro	Lima

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1977

Labianas	Oltaviano	Rubbi Antonio	Tedeschi
Lobianco Lodi Faustini	Padula	Rubbi Emilio	Tesi
Fustini Adriana	Pagliai Morena	Rumor	Tesini Aristide
Lodolini Francesca	Amabile	Russo Ferdinando	Tesini Giancarlo
	Palomby Adriana	Salomone	Tessari Alessandro
Lombardo	Palopoli	Salvi	
Lucchesi	Pani	Sanese	Tessari Giangiacomo Tocco
Lussignoli	Patriarca	Santuz	
Macciotta	Pavone	Sarti	Todros Toni
Malvestio	Pazzaglia	Savino	· · ·
Mammì	Pazzagna Pecchia Tornati		Torri
Mancini Vincenzo	1	Scalia	Tozzetti
Manfredi Giuseppe	Maria Augusta	Scaramucci Guaitini	Triva
Mannino	Pellegatta Maria	Alba	Trombadori
Mannuzzu	Agostina Pellizzari	Scarlato	Urso Giacinto
Mantella	Pennacchini	Segni	Urso Salvatore
Marabini	i de la companya de	Segre	Vagli Maura
Margheri	Perrone	Servadei	Vecchiarelli
Marocco	Petrella Petrosa:	Sgarlata	Venegoni
Marraffini	Petrucci	Silvestri	Venturini
Martini Maria	Piccinelli	Sinesio	Vernola
Eletta	Piccoli	Sobrero	Vetere
Martino	Pisicchio	Spagnoli	Villa
Marton	Pisoni	Spataro	Villari
Martorelli	Pochetti	Spaventa	Vincenzi
Marzano	Pompei	Spigaroli	Vizzini
Marzotto Caotorta	Pontello	Sposetti	Zamberletti
Masiello	Portatadino	Squeri	Zambon
Mastella	Prandini	Stefanelli	Zaniboni
Matrone	Pratesi	Stegagnini	Zarro
Meneghetti	Preti	Stella	Zavagnin
Menicacci ·	Pucciarini	Tamburini	Zolla
Miana	Pugno	Tamini	Zoppetti
Miceli Vincenzo	Pumilia	Tanassi	Zoppi
Migliorini	Quaranta	Tani	Zoso
Millet	Quarenghi Vittoria	Tantalo	Zurlo
Misasi	Quattrone	Tassone	
Monteleone	Quercioli		
Mora	Quieti		
Morazzoni	Raffaelli	Sono in mission	<i>e</i> :
Morini	Raicich		7 D.U.
Moro Paolo Enrico	Ramella	Antoni	Lo Bello
Moschini	Rende	Battaglia	Malagodi
Natta	Ricci	Colombo	Martinelli
Nespolo Carla	Riga Grazia	Corghi	Milani Eliseo
Federica :	Rognoni	Cossiga	Mosca
Noberasco	Rosati	Covelli	Postal
Nucci	Rosini	Di Giannantonio	Russo Carlo
Olivi	Rosolen Angela	Foschi	Scovacricchi
Orione	Maria	Galli	Sedati
Orlando	Rossi di Montelera	Gorla	Tremaglia
Orsini Gianfranco	Rossino	Granelli	Vecchietti

Discussione della proposta di legge: Marzotto Caotorta ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta, La Rocca, Piccinelli, Lussignoli, Bocchi e Sarti: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, presentata il 28 aprile scorso, questa proposta di legge riflette fedelmente il contenuto di un accordo sindacale intervenuto tra le parti interessate il 4 giugno 1976.

Questo accordo, nel rinnovare il contratto nazionale degli autoferrotranvieri e nell'approvare dopo una lunga trattativa un testo, che per la prima volta unificava il trattamento economico e normativo di tutto il settore, pubblico e privato, disponeva anche un diverso inquadramento tabellare del personale stesso che, fino ad oggi, era regolato dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, che a sua volta modificava precedenti inquadramenti tabellari.

È sembrato pertanto opportuno ai presentatori di questa proposta di legge sanzionare in sede legislativa gli accordi intervenuti e consentire l'applicazione integrale del contratto, fino ad oggi purtroppo non ancora intervenuta nelle aziende a causa della mancanza dello strumento legislativo. Ciò ha determinato delle agitazioni che hanno scosso il settore ed hanno procurato non pochi disagi ai cittadini, in seguito all'arresto dei servizi di trasporto locale.

Questo provvedimento legislativo era esplicitamente previsto nel testo dell'articolo 8 del contratto di cui ho parlato, che recita infatti: « Le tabelle delle qualifiche e dei relativi parametri, sono allegate al presente verbale di accordo. La decorrenza normativa delle nuove tabelle delle qualifiche sarà quella stabilita dal relativo provvedimento legislativo, mentre i benefici economici dei nuovi parametri avranno comun-

que effetto dal 1º gennaio 1976. Ai fini della pratica corresponsione degli stessi, il Ministero del lavoro esperirà una opportuna indagine nei tempi tecnici più solleciti, atta ad accertare la legittima possibilità del loro effettivo pagamento prima della emanazione del richiamato provvedimento legislativo ».

È da notare, per inciso, che malgrado queste opportune indagini, anzi a seguito di esse, è risultato che non era possibile da parte delle pubbliche amministrazioni dar luogo al pagamento corrispondente ai nuovi inquadramenti tabellari, in assenza del provvedimento legislativo.

L'articolo 8 continua: « Le parti si impegnano ad incontrarsi in sede ministeriale per completare nel più breve tempo possibile, comunque prima della presentazione della legge al Parlamento, i testi delle tabelle e delle qualifiche, definendo... ».

Tutto ciò è in effetti avvenuto, e le tabelle sono state elaborate nel dettaglio, insieme con le relative norme applicative, da una commissione nominata con decreto del ministro del lavoro alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle aziende.

Per la verità questo provvedimento legislativo avrebbe dovuto essere presentato dal Governo, come, del resto, si aspettavano le parti quando hanno firmato l'accordo. Senonché, in mancanza della presentazione di un disegno di legge governativo, è sembrato opportuno ad un gruppo di deputati presentare questa proposta, di legge che riporta integralmente il testo delle tabelle elaborate dalla commissione di cui ho parlato. La Commissione trasporti, per altro, ha apportato delle modifiche al testo originario della proposta di legge.

È infatti intervenuto nella discussione il Governo, il quale ha presentato alcuni emendamenti, che sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione. Uno di essi però, quello che introduceva un comma aggiuntivo iniziale all'articolo 10, ha suscitato serie reazioni da parte dei sindacati dei lavoratori. Senza entrare nel merito del problema con un'esposizione deltagliata, che sarebbe abbastanza lunga e probabilmente fuori luogo, accenno soltanto che la norma introdotta disponeva un assorbimento degli scatti maturati in sede di inquadramento nelle nuove tabelle, che di fatto veniva a vanificare una parte del beneficio economico derivante dalle tabelle stesse. Su questo punto, per la verità, l'ac-

cordo del giugno scorso taceva; dallo spirito di esso si poteva tuttavia ricavare che tale assorbimento non dovesse venire effettuato. Ciò ancorché vi sia da ricordare, per esattezza storica, che, nel corso dell'applicazione, intervenuta nel 1954, della legge n. 858, tuttora in vigore, a seguito degli inquadramenti disposti venne operato l'assorbimento degli scatti economici, anche per concordi sentenze della magistratura.

Come dicevo, comunque, questo emendamento ha suscitato decise reazioni. Si è così dato luogo, dallo scorso mese di agosto fino alla giornata di ieri, a trattative, soprattutto tra i sindacati e il Governo, che hanno portato alla stipulazione di un accordo che si può definire complementare rispetto a quello del luglio scorso e che è stato firmato proprio ieri sera. Tale accordo ha permesso di porre fine alla vertenza applicativa del contratto ed ha conseguentemente indotto le organizzazioni sindacali dei lavoratori a revocare lo sciopero già proclamato per domani da parte di tutti gli addetti ai mezzi di pubblico trasporto locale.

In sintesi, si prevede che l'applicazione integrale dei benefici economici derivanti dalle nuove tabelle di inquadramento benefici di cui si valuta l'onere complessivo nell'ordine di 45 miliardi di lire annue - avrà decorrenza non più dal 1º gennaio 1976, bensì dal 1º gennaio 1978. Ed inoltre che per il periodo 1976-1977, in sostituzione della mancata applicazione delle nuove tabelle, i lavoratori avranno diritto ad una somma forfettaria pari al 40 per cento di quanto loro sarebbe spettato. Per altro, il Governo si è impegnato a presentare un emendamento soppressivo del comma iniziale aggiuntivo introdotto all'articolo 10, emendamento che considero opportuno ed al quale pertanto non mi opporrò.

Debbo anche far presente che sottoporrò all'attenzione della Camera anche un articolo aggiuntivo 11-bis nel quale si prevede, in armonia con quanto è stato concordato ieri sera tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che il provvedimento in esame entri in vigore, a tutti gli effetti, a parlire dal 1º gennaio 1978.

Ritengo, a questo punto, che sia opportuno spendere qualche parola sull'aspetto formale di questo provvedimento. Ci risulta infatti che siano sorte alcune perplessità in ordine all'opportunità di definire con legge un momento di contrattazione sindacale che, di fatto, ha un contenuto privatistico. In realtà, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri – in particolar modo di quelli dipendenti da aziende municipalizzate – è regolato da un contratto di diritto privato. Lo è certamente per le aziende private, cioè per quelle che aderiscono all'ANAC ed alla FENIT che riuniscono le aziende di diritto privato, ma lo è anche per le aziende municipalizzate.

Ciononostante, per quanto riguarda il settore dei trasporti, vi è un'ampia legislazione che regola l'inquadramento degli addetti. Un elemento principale di questa legislazione è il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che rappresenta – possiamo dire – il capostipite della legislazione concernente il settore. Si tratta di un decreto molto ampio, che regola, sotto il profilo normativo, il rapporto dei dipendenti delle aziende di trasporto. Ad esso è seguita una serie di altri decreti, citati nella relazione scritta, alla quale rinvio per brevità. Si tratta, in totale, di ben 16 provvedimenti legislativi.

Come è stato d'altra parte confermato dalla Corte di cassazione, il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e internavigatori rappresenta una posizione intermedia tra il rapporto di pubblico impiego e quello dell'impiego privato, poiché una parte di esso è regolata per legge (vedi regio decreto n. 140 del 1931 e successive modificazioni, cui ho fatto cenno), mentre la restante parte è regolata da un contratto privato, che è appunto quello del 23 luglio 1976, valido per l'intera categoria.

Si tratta quindi di un rapporto di lavoro regolato, ripeto, da due fonti, una legislativa ed una contrattuale privata. Può darsi che esista una tendenza a privatizzare completamente il rapporto di lavoro di alcune imprese, e soprattutto di quelle che esplicano un servizio pubblico, in quanto esse hanno un carattere più industriale che burocratico. Sono talmente convinto di ciò che, come è noto, ho presentato una proposta di legge per rendere privato anche il rapporto di lavoro dei ferrovieri, modificando la natura giuridica dell'azienda delle ferrovie dello Stato.

Ciò non toglie che una parte di questa normativa, a mio avviso, debba rimanere, per una serie di motivi, regolata per legge. Si tratta, praticamente, dei motivi che han-

no ispirato l'emanazione del regio decreto n. 148, in quanto si fa riferimento a degli addetti ad un pubblico servizio di particolare importanza, tanto è vero che una delle norme - oggi abbastanza diffusa, ma allora molto rara - riguarda la stabilità dell'impiego. In sostanza, si tratta di dare delle garanzie al pubblico che usufruisce di questo servizio, in merito al fatto che il personale che lo esplica è dotato di capacità e competenza, ed ha un posto di lavoro stabile. V_1 è poi la normativa che regola una serie di sanzioni disciplinari, di ricorsi, eccetera. Si tratta di elementi a tutela del lavoratore, ma anche della utenza che usufruisce di questo pubblico servizio.

Questa è la motivazione che, a mio avviso, non è ancora venuta meno. Quello che mi pare chiaro ed indiscutibile è che se si vuole riesaminare questo aspetto, oggi stabilito per legge, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ciò debba essere fatto in modo organico e per tutte le 16 leggi che oggi regolano questo settore. Non si può mettere in dubbio la legittimità di una singola norma, quella delle tabelle, se poi si lasciano in piedi altre leggi che regolano altre parti di questo rapporto di lavoro.

Aggiungo che oggi questo rapporto delle tabelle è regolato dalla legge n. 858 del 1954, che resta in vigore se non si provvede alla sua abrogazione o sostituzione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a concludere perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

MARZOTTO CAOTORTA, Relatore. Concludo, signor Presidente. Il permanere in vigore della legge n. 858 del 1954, dicevo, implicherebbe la riapertura della trattativa perché contraddirebbe il testo dell'articolo 8 dell'accordo dell'anno scorso, confermato dal verbale di accordo di ieri sera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole rappresentante del Governo.

FONTANA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Froio. Ne ha facoltà.

FROIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la proposta

di legge al nostro esame se da una parte è giustificabile, dall'altra solleva alcune perplessità.

Le giustificazioni sono date dalla necessità di porre fine ad una vicenda che risale al 22 giugno 1973, quando, dopo una serie di incontri e di rotture, si addivenne, in sede di Ministero del lavoro, ad un accordo sindacale, tra sindacati dei lavoratori e rappresentanti delle aziende, che riduceva il numero dei livelli di qualifica tendendo ad adeguare questo aspetto ai radicali mutamenti avvenuti nella realtà del settore dei pubblici servizi.

Veniva poi costituita, come ha messo in evidenza l'onorevole relatore, con decreto ministeriale del 28 novembre 1974, una commissione mista per lo studio di questa nuova situazione, che perveniva al testo sottoscritto dalle parti il 10 giugno 1976.

In considerazione del fatto che l'ordinamento delle qualifiche in relazione alle mansioni esercitate è regolato con legge, gli accordi stipulati dai sindacati non possono trovare applicazione se non si procede ad una modifica legislativa. Il provvedimento al nostro esame modifica dunque la legge n. 858 del 1954 che regola la materia.

Non vi è dubbio che, come dice la relazione, l'attuale situazione di stallo crei un grave disagio tra i lavoratori interessati, e che nello stesso tempo il prolungato ritardo abbia dato vita a situazioni aziendali confuse.

D'accordo su questo; le perplessità nascono, però, dallo strumento che il provvedimento indica per sanare una situazione che tutti riteniamo assurda. Lo strumento, cioè, della modifica della legge n. 858.

Del resto, lo stesso relatore ha messo in luce come, nel corso del dibattito in Commissione, siano state sollevate perplessità.

È vero che lo stesso accordo del 22 giugno 1973 tra i lavoralori del settore e le aziende faceva esplicito invito al Governo a modificare la legge in parola. Il fatto però che tale modifica non sia avvenuta subito, come era auspicato e ritenuto necessario, sta a dimostrare una negligenza del Governo (che non ha mai preso questa iniziativa) o, più probabilmente, una certa preoccupazione di sancire con legge una situazione organizzativa e sindacale che presenta aspetti anche discutibili.

È inoltre da ritenere che il richiamo alla modifica della legge n. 858 contenuto nell'accordo del 1973 fosse più che altro giu-

stificato dal fatto che le aziende non avevano copertura economica per l'accordo stesso.

Dal 1973 ad oggi, però, la situazione è mutata. La stessa commissione mista, nominata con il già citato decreto ministeriale del 28 novembre 1974, non ha risolto il problema che le era stato affidato, e lo ha rimandato alla trattativa sindacale che si stava per aprire per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

È in questo ambito che le parti hanno sottoscritto le nuove tabelle, prevedendo tra l'altro la copertura finanziaria necessaria nel costo globale del contratto di lavoro. Sotto questo aspetto (quello di carattere finanziario), non ha quindi ragione d'essere una modifica legislativa: il che significa che il motivo per cui si insiste sulla modifica legislativa è un altro.

Ci troviamo senza dubbio, in questo caso, di fronte ad una categoria che ha uno stato giuridico particolare, intermedio tra quello del pubblico impiego e quello dell'impiego privato; o, meglio, uno stato giuridico uguale a quello del settore privato, ma con alcune garanzie analoghe a quelle vigenti nel settore pubblico.

Questo stato giuridico ibrido ha agevolato nel passato anche l'insorgenza di situazioni sperequative, che potremmo inserire nel problema generale della giungla retributiva.

Di fronte a questa realtà, si sottolinea l'esigenza di uno strumento legislativo, di un punto di riferimento e di unificazione su scala nazionale che vincoli tutte le aziende ad un atteggiamento analogo, o, se vogliamo, più cauto. Si ritiene cioè che la via non legislativa potrebbe creare situazioni anomale, di non facile soluzione.

Può essere giusto, ma la realtà ci dimostra che non si pone fine a tali sperequazioni solo con strumenti legislativi: basterebbe pensare, a questo proposito, alla applicazione che ha avuto la legge n. 858 del 1954, che ha dato luogo ad esperienze non certo incoraggianti.

D'altra parte, due sono le possibilità: o il Parlamento, nell'elaborare quella che potremmo definire una legge-quadro, agisce in piena autonomia – e allora è valida la argomentazione che abbiamo esposto – oppure, come in questo caso, il Parlamento (dato che nel contratto è stabilito che le qualifiche sono di esclusiva competenza del-

la contrattazione nazionale) si limita semplicemente a recepire e ratificare gli accordi sindacali (il che non ci stupisce né ci scandalizza), e allora non si vede la necessità di una iniziativa legislativa.

Da queste considerazioni scaturiva la richiesta di giungere addirittura all'abrogazione della stessa legge n. 858, con il rinvio alla naturale sede sindacale della corretta interpretazione e dell'effettiva operatività delle intese sottoscritte nel giugno 1976.

Ci rendiamo conto della complessità della materia e poniamo il problema come elemento di dibattito. Vogliamo però sottolineare un aspetto particolare: la legge n. 858 è del 1954, l'accordo che invita a modificarla è del 1973. Ebbene, nel frattempo alcune cose sono accadute. Ad esempio, la legge n. 382 ha, con l'articolo 9, liberato il Parlamento da tutta una serie di problemi economici e normativi del personale dello Stato, lasciandoli alla trattativa sindacale - da tradurre automaticamente in norma giuridica con un decreto del Presidente della Repubblica - e riservando al Parlamento l'approvazione della sola copertura finanziaria.

D'altra parte, il problema ce lo ritroveremo di fronte, se intendiamo armonizzare i nostri comportamenti nel settore dei trasporti, allorché il Parlamento dovrà affrontare la questione della ristrutturazione e trasformazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il provvedimento al nostro esame, però, non solo non si limita alla copertura finanziaria o a recepire accordi già siglati, ma, così come modificato in Commissione, con l'emendamento all'articolo 10, interviene direttamente in una materia a nostro avviso contrattuale.

Di qui le nostre preoccupazioni: restando come è, il provvedimento, che pure muove dall'esigenza di porre fine ad uno stato di agitazione della categoria, contribuirebbe ad alimentare l'esasperazione dei lavoratori.

Da questo punto di vista, va positivamente valutato l'accordo siglato ieri al Ministero del lavoro, sulla base dell'intesa raggiunta in merito alla decorrenza della forfettizzazione dei periodi precedenti al 1º gennaio 1978 e della preannunciata modifica dell'attuale testo dell'articolo 10 del provvedimento in esame, con l'eliminazione dello emendamento introdotto dalla Commissione su suggerimento del Governo.

Ci rendiamo comunque conto che, a parte le riserve che possiamo mantenere, il ritardare il varo della proposta di legge al nostro esame significherebbe creare una situazione di estrema difficoltà e di esasperazione della categoria interessata, con innegabili ripercussioni negative su un pubblico servizio.

Per questi motivi, esprimiamo il nostro consenso a questo provvedimento, se esso verrà emendato nel senso che ho prima indicato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'inquadramento tabellare delle qualifiche del personale delle ferrovie, delle tranvie, delle autolinee, della navigazione interna lagunare, delle funivie e delle funicolari trae origine dalla legge 6 agosto 1954, n. 858. Da allora, naturalmente, la situazione è mutata notevolmente. L'esperienza ha dimostrato che quella legge mancava di organicità, aveva bisogno di alcuni aggiustamenti, e soprattutto era necessario che la sua applicazione venisse generalizzata.

Il 22 giugno 1973 venne raggiunto un accordo fra le aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il cui articolo 8 stabiliva che dovessero essere mutate le qualifiche, che da «14 classi» dovevano essere portate a «10 livelli». Tale modifica comportava anche un'incidenza finanziaria. Per regolare questi nuovi 10 livelli si doveva istituire, con decreto ministeriale, una commissione. Ma - si badi bene - dal 22 giugno 1973 fu necessario arrivare al 28 novembre 1974 per l'emanazione di tale decreto e quindi per la creazione della commissione, che doveva essere costituita dalle rappresentanze sindacali e dai rappresentanti dei ministeri interessati alla materia.

L'articolo 8 dell'accordo sopra citato prevedeva che la nuova classificazione in 10 livelli di qualifiche avesse validità dal 1º gennaio 1976. Ma la commissione ministeriale terminò i suoi lavori soltanto il 10 luglio 1976, recando un ritardo di sette mesi a quanto previsto dall'articolo 8. Pertanto, quell'accordo sindacale, che doveva normalizzare il settore, vedeva i suoi scopi vanificati, mentre nel frattempo la situazione cambiava.

Che cosa è avvenuto in quel periodo? Malgrado non vi fosse un provvedimento volto a correggere la legge n. 858, le aziende furono costrette ad operare contra legem in applicazione dell'accordo del 1973. Dal 10 luglio 1976 abbiamo dovuto attendere non un disegno di legge – si badi – ma una proposta di legge, presentata il 28 aprile di quest'anno alla Camera dei deputati. In tutto questo tempo il problema si è aggravato, e non si è riusciti a capire se la classificazione debba essere fatta necessariamente per legge, ovvero se possa essere sottratta al potere legislativo e rimessa ad un accordo sindacale, ad una trattativa privata tra le categorie interessate.

Occorre rilevare che proprio ieri sera è intervenuto un accordo in sede sindacale su questa materia, mentre noi abbiamo dovuto attendere questa sera perché si potesse porre questo problema all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ci troviamo praticamente, se non superati, almeno corretti da un accordo sindacale. Che cosa comporta questo? Comporta, naturalmente, la riflessione che già nel 1973, quando vi è stato l'accordo sindacale, evidentemente, aziende e sindacati avvertivano che la legge n. 858 non era più valida per queste qualifiche, per queste classificazioni, per queste intese; non era più valida nel 1973, ed è quindi pensabile che non lo fosse già da diverso tempo. Dal 1973 si è arrivati al 1977, sono trascorsi, cioè, ben quattro anni, mantenendo in vigore la legge n. 858 del 1954, che non era più idonea per questo settore, senza provvedere a correggerla e quindi ad eliminare le disposizioni, gli inconvenienti, le ingiustizie addirittura, che si registravano nelle qualifiche.

Ci dobbiamo allora chiedere: noi legislatori siamo solleciti nell'interesse dei lavoratori, oppure ci attardiamo a tal punto che siamo superati dagli avvenimenti? Documentiamo cioè con queste attese, con queste incertezze, con queste disattenzioni che siamo sempre più staccati dalla realtà del paese; aumentiamo cioè sempre di più il distacco - secondo quella famosa frase fra paese reale e paese legale. Infatti, mentre noi stasera discutiamo un provvedimento, già da ieri sera questo provvedimento è stato corretto e disatteso, tanto da rendere necessaria la presentazione di emendamenti, su cui ci soffermeremo quando avremo la possibilità di leggerli. Certamente, saremo anche noi d'accordo ove questi emendamenti migliorassero la situazione dei lavoratori; saremo senz'altro d'accordo sul miglioramento costituito dai dieci livelli.

Vogliamo però sottolineare ancora una volta che non si può essere sempre superati da accordi privati o da intese extraparlamentari. Questo è l'inconveniente che bisogna lamentare a proposito di questo provvedimento!

Questo è un provvedimento che, secondo me, doveva essere adottato tempestivamente, perché non vi può essere disattenzione in questo settore. Quando infatti la azienda e il lavoratore decidono che vi debba essere una qualifica diversa da quella precedente, mi pare che non dovrebbero esservi ostacoli, perché o si dice che quel contratto, quell'accordo, è fuori fase, è sballato, è anticostituzionale o altro, e allora non si provvede in termini legislativi; ma quando si costituisce una commissione, quando si dice che bisogna provvedere in merito, quando si dice che le aziende sono obbligate ad attuare contra legem questo accordo, non è possibile attendere oltre o avere incertezze nel prendere decisioni.

Agli articoli 6 e 7 del provvedimento, a proposito della formazione della tabella aziendale delle qualifiche, si parla di eventuali contestazioni, si indicano i soggetti ai quali debba essere deferita la contestazione al fine di risolverla, e si prevede che vi siano organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione per la ristrutturazione della tabella del personale autoferrotranviario-internavigatore, di cui al decreto ministeriale del 1974.

Ora dobbiamo osservare che dal 1974 ad oggi anche nelle organizzazioni sindacali vi sono stati alcuni cambiamenti che hanno dato luogo a situazioni diverse per cui queste nuove o precedenti organizzazioni, che oggi hanno una qualificazione nazionale, debbono ottenere un definitivo riconoscimento, poiché le discriminazioni sono inutili, se non stolide. Bisogna tenere presente la situazione attuale per dimostrare che il Parlamento non è superato.

Queste mie considerazioni derivano dalla semplicità (nonostante quanto possano dire gli altri) di questo provvedimento; i provvedimenti semplici debbono essere realizzati con semplicità e con sveltezza: non si possono perdere quattro anni inutilmente poiché in questo caso si finisce con l'essere superati da interessi particolari, cioè dall'iniziativa privata.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1736);

« Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto » (1822), con modificazioni.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

NICOSIA, Segretario, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Il 3 novembre ho presentato una interrogazione sui danni subiti da vaste zone della Liguria, del Piemonte e della Lombardia nel mese di ottobre.

La mia interrogazione, in previsione dell'emanazione di un decreto-legge in materia, sottolineava l'esigenza che esso contemplasse (sempre che una misura del genere non fosse presa con un provvedimento autonomo) una moratoria in materia di tratte, cambiali e denunce dell'ILOR o dell'IRPEF a favore degli alluvionati di quelle zone.

L'11 novembre ho già sollecitato in proposito una risposta del Governo. Nel frattempo, cos'è avvenuto? Invece di un decreto-legge il Governo ha emanato un disegno di legge, per cui non è stata ancora presa alcuna iniziativa concreta a favore di quelle popolazioni e non si sa quando quel provvedimento verrà discusso, tanto è vero che attualmente il disegno di legge non è stato ancora stampato. Ne deriva che il mio gruppo non è in grado di chiedere una dichiarazione di urgenza per tale provvedimento da parte dell'Assemblea, a norma dell'articolo 69 del regolamento.

Anche se sono contrario a manifestazioni teatrali, essendo la mia persona troppo modesta per assumere certi atteggiamenti, vorrei sapere quando il Governo intende ri-

spondere a questa interrogazione. Vorrei mi si dicesse che si sta per emanare un decreto-legge a favore di questi alluvionati, i quali non hanno mezzi né per riparare le loro case, né per pagare le loro pendenze! Ebbene, si telefoni al Presidente del Consiglio; io resto qui, aspetto la risposta. Quando mi si vuole rispondere? Domani, lunedi: io attendo. Una telefonata è cosa molto semplice; non si può perdere tempo, soprattutto nei confronti di questi alluvionati.

Quando mi sono recato in visita a quelle popolazioni, a sette giorni dal disastro, ho visto gente che liberava ancora fango i negozi e le case; lavorava per proprio conto, si faceva aiutare da chiunque. Vi era grande entusiasmo; ora vi sono soltanto amarezza e delusione.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, mi permetta di farle osservare che, una volta presentato un disegno di legge, la competenza in materia si è trasferita dal Governo al Parlamento.

Quanto allo svolgimento dell'interrogazione da ella sollecitata, la Presidenza interesserà il Governo.

BAGHINO. Rimango in attesa di una risposta, che tante volte ho sollecitato invano; e continuerò a farlo, finché il Governo non si deciderà a rispondere a questa interrogazione.

Annunzio di una risoluzione.

NICOSIA, Segretario, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 25 novembre 1977, alle 9,30:

- 1. Svolgimento delle interpellanze Almirante (2-00134); Di Giulio (2-00194) e delle interrogazioni Servello (3-01263); La Malfa Giorgio (3-01270); Costamagna (3-01379); Di Giulio (3-01484); Pazzaglia (3-01531); Pannella (3-01592); Guerrini (3-01721); Cappelli (3-01810) e Costamagna (3-01962).
- 2. Seguito della discussione della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404);

- Relatore: Marzotto Caotorta,
- 3. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

Senatori Branca ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (1441) (approvata dal Senato in prima deliberazione);

— Relatore: Labriola.

La seduta termina alle 19,25.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dal presentatore:

interrogazione con risposta orale Costamagna n. 3-01282 del 9 giugno 1977;

interrogazione con risposta orale Costamagna n. 3-01498 del 26 luglio 1977.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE Dott. Manlio Rossi

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONE ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

considerato che le convenzioni tra lo Stato e le Società Alitalia, Alisarda ed Itavia per la concessione del trasporto aereo sono ormai scadute da oltre tre anni;

considerato che le predette società operano quindi dalla scadenza della precedente convenzione in un regime provvisorio che per la sua precarietà non consente l'impostazione di piani di sviluppo a medio e lungo termine;

considerato che questa stasi programmatoria si riflette in un danno sia per l'utenza che per le stesse società, in particolare per l'azienda pubblica, che, in un momento in cui il traffico è in ripresa, viene a trovarsi in una posizione di attesa nei confronti delle agguerrite compagnie di bandiera straniere ben sostenute da rispettivi Governi;

considerato che tutti gli aspetti del problema sono stati esaminati nelle loro varie componenti sia nella precedente che nella attuale legislatura; che sulla base delle indicazioni ricevute in sede di Commissione trasporti il Ministro pro tempore aveva avanzato nello scorso agosto una sua proposta di convenzione, che, pur nella sua incompletezza era stata sostanzialmente condivisa da questa Commissione ed accettata sia dall'Alitalia che dall'Alisarda; che l'obiezione mossa dall'Itavia allo schema Ruffini circa l'ineconomicità delle linee concesse non è giuridicamente proponibile in quanto lo Stato non può farsi garante della economicità della concessione accordata ma solo del diritto del concessionario al suo sfruttamento; che l'ineconomicità delle linee accordate alla Società Itavia dallo schema Ruffini dipende, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, da un suo abnorme dimensionamento; che la pluralità dei vettori, che nessuno mette in discussione, non può essere ottenuta sacrificando, a beneficio di una azienda privata, gli interessi della azienda pubblica, ma solo assegnando a ciascuna azienda ruoli ben definiti; che la strada delle cosiddette "copresenze" è impraticabile in quanto creerebbe un inutile spreco di risorse e un aggravio di costi per la collettività, senza determinare nessun vantaggio concreto per le società concessionarie per l'insana concorrenzialità che verrebbe a svilupparsi fra di loro, non potendo limitarne in nessun modo, in quanto giuridicamente improponibile il diritto di ciascuna di esse di proporzionare la propria offerta sulla base della domanda dell'utenza;

considerato, infine, che la stipula delle convenzioni determinerà lo sviluppo dell'aviazione civile in Italia per i prossimi dieci anni, influenzando anche lo sviluppo delle infrastrutture ad essa collegate, e che pertanto l'assegnazione di una rotta ad una delle predette società va inquadrata in questo contesto,

impegna il Governo

a definire entro 15 giorni lo schema di convenzione con le Società Alitalia, ATI, Alisarda e Itavia che tenga conto di quanto già acquisito nella proposta del Ministro Ruffini accettata dalle Società Alitalia, ATI ed Alisarda mantenendone inoltre fermi i principi.

« Per le Società a capitale pubblico Alitalia e ATI:

esclusiva sulle rotte internazionali alla Società Alitalia; affidamento in esclusiva, alle Società Alitalia e ATI dei principali collegamenti nazionali, senza sottrarre ad essa nessuna delle rotte attualmente gestite.

« Per la Società Itavia:

eliminazione delle reti parallele e sovrapposte; ridimensionamento e specializzazione della attività verso gli scali minori: questa ridefinizione dei ruoli, resa opportuna e indispensabile dallo stato complessivo di questa azienda, sia per quanto attiene la situazione economico-finanziaria, sia per la situazione operativa, deve avvenire senza danni per l'occupazione tenendo conto dei precisi impegni in tal senso assunti dall'Alitalia, sotto la garanzia dello stesso Ministro Ruffini.

« Per la Società Alisarda:

mantenimento dell'attuale ruolo regionale, prendendo atto di quanto definito nella ipotesi Ruffini per altro condivisa dal vettore pubblico; inoltre ottenimento di precise garanzie circa la composizione del capitale sociale e le politiche di acquisto di aeromobile, in conformità di quanto previsto dal codice della navigazione agli articoli 751 e 777.

« Nella ridefinizione dei ruoli delle minori aziende private per evitare inutili distruzioni di ricchezza e dispersione di capacità, l'opera di ridimensionamento e di riequilibrio gestionale potrà essere affidata, sotto il controllo del Ministero dei trasporti, alla consulenza operativa, tecnica ed economica dell'azienda pubblica.

(7-00084) « OTTAVIANO, BOCCHI FAUSTO, CA-LAMINICI, MARCHI DASCOLA ENZA, PANI MARIO ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BRINI FEDERICO, BERNARDINI, LA-MANNA, GIURA LONGO, BROCCOLI E SI-COLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere —

premesso che, ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, sono stati costituiti: il 23 luglio 1973, il Mediocredito regionale della Calabria; il 5 dicembre 1974, il Mediocredito regionale della Basilicata; il 20 settembre 1975, il Mediocredito regionale dell'Abruzzo; il 16 settembre 1976, il Mediocredito regionale della Puglia;

tenuta presente l'importanza che tali istituti rivestono ai fini dello sviluppo economico delle singole regioni meridionali tuttora prive di strutture creditizie per gli investimenti a mediotermine che, per contro, sono operanti in tutte le regioni del centronord;

tenuto, altresì, presente che « la funzione particolarmente utile nei confronti delle imprese di piccole dimensioni » di tali istituti è stata riconosciuta anche dal CIPE che il 31 maggio 1977, nell'approvare il programma quinquennale per il Mezzogiorno, ha ribadito l'urgenza che tali istituti siano autorizzati ad operare; —

quali sono i motivi che hanno ostacolato la concessione dell'autorizzazione ad operare agli istituti citati in premessa e quali iniziative intenda assumere per la loro rimozione. (5-00924)

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, CHIA-RANTE, PAGLIAI MORENA AMABILE E RAICICH. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere – avuta notizia di quanto diffuso da organi di stampa e denunciato dal Consiglio dei delegati del Ministero dei beni culturali e ambientali, in merito alla vendita, presso i locali della divisione VI (Formazione del personale) dell'Ufficio centrale degli affari generali di detto Ministero, di un « manuale per la preparazione agli esami dei concorsi a posti di custodi e guardie notturne »;

presa visione del testo e rilevato:

- 1) che il linguaggio di tale « manuale » è un inqualificabile vaniloquio e i contenuti sono tali da ignorare completamente le reali esigenze di nuova professionalità dei custodi, e da offendere il loro senso comune e la loro dignità di cittadini;
- 2) che le modalità della vendita giustificano il sospetto che si voglia speculare sulla condizione di bisogno degli aspiranti ai concorsi;
- 3) che uno degli autori del « manuale », signor Aldo Zolfino, risulta omonimo di un dipendente, che presta servizio presso tale divisione VI, e che la prefazione reca il nome del signor Vincenzo De Luca, omonimo del reggente della medesima divisione –

quali provvedimenti e quali iniziative, indipendentemente da ogni accertamento dell'Autorità giudiziaria, il Governo abbia preso o intenda prendere al fine di:

- accertare immediatamente eventuali illeciti, irregolarità, connivenze ad ogni livello;
- 2) garantire che il servizio di qualificazione del personale del Ministero beni culturali non degeneri in centro di potere clientelare, ma risponda ai fini istituzionali e quindi sia gestito correttamente e democraticamente ed esplichi attività e programmi di sicuro contenuto culturale e professionale. (5-00925)

BACCHI DOMENICO, ANTONI, BERNARDINI E SARTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere, a proposito della indagine disposta dalla Banca d'Italia sul comportamento di alcuni istituti di credito che con le loro azioni – severamente censurate dall'autorità giudiziaria nella recente sentenza di rinvio a giudizio dell'« anonima sequestri » – hanno di fatto favorito il riciclaggio del denaro sporco proveniente dai riscatti per i sequestri di persona, quali informazioni sia in grado di dare al Parlamento e quali provvedimenti intenda

adottare nei confronti degli eventuali responsabili di un siffatto deplorevole comportamento. (5-00)26)

ABBIATI DOLORES, BRUSCA, CHIA-RANTE, CHIOVINI CECILIA, FORNI, LUS-SIGNOLI, NICOLAZZI, QUARENGHI VITTORIA, RAFFAELLI, ROSINI, SAVINO, SAVOLDI E TIRABOSCHI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere:

l'esito dell'ispezione disposta dal Ministero presso gli Ospedali riuniti di Bergamo dopo il manifestarsi dell'infezione che ha colpito cinque bambini sottoposti ad intervento presso il centro cardiochirurgico di quel nosocomio, con esito letale per quattro di essi;

se corrispondono al vero le notizie secondo le quali una così alta incidenza di casi di grave infezione e di decessi sarebbe principalmente dovuta all'inadeguatezza del centro a far fronte all'altissima domanda di ricoveri e di interventi su pazienti provenienti da tutta Italia (si parla di 1.300 pazienti in « lista di attesa »); ai metodi e ai ritmi adottati dall'équipe operante nel centro per realizzare il massimo numero di interventi nonostante la ben nota precarietà della situazione igienico-sanitaria e strutturale.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

1) quanti centri cardiochirurgici esistono in Italia e quanti di essi sono realmente in funzione; quali e quanti interventi vi vengono anualmente eseguiti; qual è la mortalità intra-ospedaliera e qual è la situazione igienica di detti centri e degli ospedali in generale:

2) quali iniziative ritiene possibili al fine di coordinare tra le Regioni il potenziamento e la qualificazione dei centri cardiochirurgici onde far fronte alle esigenze di migliaia di cardiopatici e per far sì che i pazienti che ne abbisognano siano avviati ai centri stessi non sulla base di informazioni giornalistiche o televisive o di interessi privatistici, bensì sulla base di una esatta conoscenza delle disponibilità esistenti in tutto il paese. (5-00927)

CERRINA FERRONI E TONI FRANCE-SCO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se sia a conoscenza del provvedimento di trasferimento con effetto immediato, disposto dal Ministero con nota 7/P/1814 del 25 ottobre 1977, del signor Betti Luciano, dall'Ufficio del registro di Borgo San Lorenzo, all'Ufficio del registro atti pubblici di Firenze;

come si giustifica e come è stato motivato il provvedimento di trasferimento, considerato che non sembrano sussistere ragioni di servizio: presso l'Ufficio di Borgo San Lorenzo, infatti, per far fronte ai carichi di lavoro, sono tuttora distaccati n. 3 impiegati provenienti da altri uffici, mentre il signor Betti è stato destinato ad una sede dove è, allo stato, inutilizzato;

se non ritenga comunque inopportuno che nel disporre il trasferimento non si sia ascoltato il parere dell'interessato, né si sia tenuto conto delle sue condizioni familiari, dell'anzianità di servizio, delle note di qualifica;

quali iniziative intenda assumere per correggere un provvedimento che appare assurdo, negativo per il buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria e dannoso per l'interessato, anche in rapporto al ricorso che questi ha immediatamente avanzato al Ministero delle finanze, Direzione generale della finanza locale. (5-00928)

FRACANZANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

quali direttive urgenti siano state date al nostro Delegato presso la Conferenza di Belgrado dopo la consegna effettuata al medesimo dal presidente della Biennale di Venezia di un dossier sul caso degli intellettuali e artisti di alcuni paesi dell'est europeo ai quali è stato impedito dalle rispettive Autorità di partecipare alle manifestazioni della Biennale sul dissenso culturale:

in particolare, se siano state date istruzioni alla nostra Delegazione a Belgrado di sollecitare ai rappresentanti di questi paesi, firmatari degli accordi di Helsinki che prevedono gli scambi culturali e scientifici degli uomini e delle idee, la cessazione delle misure discriminatorie denunciate e siano tempestivamente concessi i visti richiesti dagli invitati alla Biennale.

E questo tanto più risulta necessario nella sede di una Conferenza come quella di Belgrado che ha come sua specifica finalità la «verifica» dell'attuazione degli impegni liberamente assunti nei 3 canestri di Helsinki e concernendo appunto il terzo

canestro la libera circolazione delle persone e delle idee. E ciò ancora tenendo conto che lo svolgimento della Biennale sul dissenso culturale ha dimostrato, sino ad oggi e nella maggioranza degli interventi, di proporsi la via del dialogo, come documenta la larga partecipazione di esponenti – di diversa estrazione – della cultura europea e l'atteggiamento assunto dalla grande maggioranza degli stessi intellettuali esuli dai paesi dell'Est, che si sono pronunciati a favore di un dialogo aperto verso le autorità del loro paese di origine. (5-00929)

VAGLI MAURA, FRACCHIA, MARTINI MARIA ELETTA, DA PRATO, ANGELINI, TESI, LABRIOLA E LICHERI. — Al Ministro della difesa. — In ordine al fatto grave e drammatico, avvenuto a Segromigno in provincia di Lucca, che ha fortemente scosso la popolazione, ansiosa di conoscere e attenta alle risposte che possono e debbono essere date sull'intera vicenda.

Un ragazzo di 16 anni, Claudio Strucchi, è stato ucciso dal maresciallo Filippo Muscarella comandante la stazione dei carabinieri di Lammari, in circostanze, stando alle notizie di stampa, che destano preoccupazione e perplessità. Secondo tali notizie, a seguito di una telefonata anonima, il maresciallo l'11 novembre si recava sul luogo dove subito veniva rinvenuta della refurtiva.

Dopo una breve colluttazione, il giovane si dava alla fuga e, nonostante venisse ferito alla coscia, continuava a correre; raggiunto dal maresciallo, il ragazzo, che per altro era da questi conosciuto, è stato successivamente colpito con un secondo colpo di arma da fuoco.

Più tardi moriva all'ospedale per collasso emorragico irreversibile.

Considerata la particolare gravità del fatto, gli interroganti chiedono che il Ministro riferisca una precisa e documentata ricostruzione del fatto consapevoli che l'accertamento tempestivo delle eventuali responsabilità individuali può evitare di coinvolgere il prestigio dell'Arma e permetterà di restituire serenità e fiducia alla popolazione.

(5-00930)

PANI MARIO, MACCIOTTA E COCCO MARIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quale sia la sua valutazione in merito alla vicenda insorta nell'istituto magistrale parificato « Maria Immacolata » di Lanusei dove lo studente Milvio Piras, regolarmente iscritto alla frequenza del quarto corso per l'anno scolastico 1977-78, è stato sottoposto a provvedimenti disciplinari ed invitato ad abbandonare la scuola in seguito alla sua scelta di impegnarsi come candidato in una lista democratica per le elezioni dei distretti scolastici:

per sapere se sia a conoscenza che per essere ammessi alla frequenza dei corsi nell'Istituto « Maria Immacolata », unica scuola magistrale della zona, viene pretesa dagli studenti la firma di un documento che li impegna alla totale e discrezionale valutazione della direzione dell'istituto stesso sulla corrispondenza o meno del loro comportamento, a scuola o fuori, ad una visione morale politica e religiosa che, stando alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da chi la pretende, appare quanto meno anacronistica;

per sapere come si possa conciliare questa specie di giuramento antimodernista, preteso dalla direzione dell'istituto di Lanusei, con le garanzie di pensiero sancite dalla Costituzione che devono essere assicurate anche in una scuola privata parificata sulla quale lo Stato ha compiti di vigilanza e alla quale fornisce mezzi finanziari;

per sapere infine cosa intenda fare per riportare ad una corretta normalità democratica la gestione dell'istituto « Maria Immacolata » di Lanusei. (5-00931)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ROBERTI E MENICACCI. — Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per conoscere se e quali iniziative il Governo abbia ritenuto di prendere – ai sensi della Convenzione internazionale di Montreux del 1936 alla quale l'Italia aderì il 2 maggio 1938 e che pone il divieto di passaggio delle navi di battaglia e portaerei attraverso lo stretto dei Dardanelli – a seguito dell'avvenuto ingresso nel Mediterranco dal Mar Nero della portaerei sovietica Kiev, seguita successivamente da altra nave portaerei, di analoga portata e funzione, recante aerei ad elevazione verticale.

Gli interroganti sottolineano che tale ingresso di portaerei russe nel Mediterraneo in dispregio del divieto suddetto ha notevolmente spostato l'equilibrio delle forze in questo delicato settore ed ha provocato una specifica protesta e raccomandazione da parte della Commissione difesa ed armamenti dell'UEO (documento 651 paragrafo 36 e raccomandazione n. 256). (4-03968)

BRINI FEDERICO, BERNARDINI, PERANTUONO, FELICETTI NEVIO, ESPOSTO E CANTELMI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – premesso:

che, in data 14 dicembre 1976 gli interroganti si rivolsero al Ministro del tesoro per conoscere i motivi della mancata emanazione del decreto previsto dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, per consentire la operatività del Mediocredito regionale dell'Abruzzo costituito sin dal 1975;

che successivamente, il Ministro del tesoro, nel rispondere a tale interrogazione si era impegnato a sottoporre la questione alla « prossima » riunione del CICR;

che da allora il CICR si è riunito più volte e da ultimo il 26 ottobre 1977 senza che la questione venisse esaminata sebbene l'argomento fosse stato posto, coerentemente con l'impegno del Ministro, all'ordine del giorno –

per quale motivo il CICR non ha esaminato la questione e se non ravveda in tale mancato esame una oggettiva ulteriore protezione degli interessi dell'Isveimer a discapito della industrializzazione delle regioni meridionali. (4-03969)

GARGANO MARIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere quali sono le difficoltà che impediscono il ripristino della linea «-Civitavecchia-Ostia» ed il potenziamento della « Orte-Falconara » e della « Orte-Terni » e se il Governo intende superarle in qualche modo. (4-03970)

BALZAMO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere se sia a conoscenza della situazione particolarmente difficile in cui versano i lavoratori della INSE S. Eustachio di Brescia da otto mesi in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro.

Nonostante i contatti avuti e le promesse dei dirigenti i lavoratori in lotta non sono, sino ad ora, approdati a nessun risultato concreto.

L'interrogante chiede quali iniziative intenda prendere per risolvere tale difficile ed ormai esasperante situazione. (4-03971)

BALZAMO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se siano stati presi o se siano in corso di adozione provvedimenti in merito al grave problema dei ciechi centralinisti.

Da tempo, infatti, le organizzazioni sindacali denunciano la gravissima situazione in cui si trovano i ciechi che svolgono mansioni di centralinista in quanto spesso debbono lavorare su 16 o 18 linee.

La cosa crea loro notevoli disagi sicché sarebbe bene che, per evitare soluzioni settoriali o improvvisate del problema, il Ministero dettasse una precisa normativa alla quale attenersi. (4-03972)

BANDIERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se il Governo intenda dare disposizioni circa il trattamento da riservare ai cittadini che verranno chiamati a far parte dei seggi elettorali, in occasione delle prossime elezioni scolastiche dell'11 e 12 dicembre 1977.

È opportuno chiarire che l'eventuale giornata di assenza dai posti di lavoro deve essere considerata come presenza; altrimenti gli istituti incontrerebbero notevoli difficoltà per il reperimento degli addetti ai seggi, nel caso che l'assenza debba comportare la ritenuta dello stipendio. (4-03973)

BANDIERA. — Al Ministro dell'interno. — Per essere informato sulle risultanze delle indagini relative agli incidenti avvenuti a Mirabella Imbaccari (Catania) il 6 novembre 1977, in occasione delle manifestazioni per la giornata delle Forze armate, nel corso delle quali alcuni facinorosi appartenenti a gruppi estremisti di destra che volevano protestare per la sospensione di un comizio del Movimento sociale, hanno aggredito e ferito due persone;

per sapere quali provvedimenti siano stati adottati per impedire il ripetersi di eventi incresciosi ed episodi dolenti nella cittadina catanese, alla scarsa collaborazione delle forze dell'ordine con l'attività comunale. (4-03974)

BONINO EMMA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali iniziative intenda prendere in relazione alla situazione del carcere di Mantova nel quale la riforma penitenziaria del 1975 appare completamente inattuata così come viene denunciato da tutte le forze politiche democratiche locali.

In particolare all'interrogante risulta che numerosi detenuti, in particolare i più giovani e più indifesi, vengono fatti oggetto di violenti pestaggi e perfino sodomizzati da altri detenuti; che il carcere è praticamente privo di servizi igienici al di fuori dei buglioli e la doccia è consentita solo ogni quindici giorni; che il vitto è scarso e di pessima qualità; che le celle vengono tenute chiuse praticamente tutta la giornata impedendo ai detenuti di svolgere qualsiasi attività in comune; che gli agenti di custodia assegnati al carcere vengono invece utilizzati per servizi privati ai magistrati.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente predisporre una inchiesta sulla situazione del carcere di Mantova al fine di accertare le responsabilità della mancata applicazione della legge e sanare le gravi deficenze riscontrate. (4-03975)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se, quando e a che titolo la Cassa per il Mezzogiorno o altri Enti statali, hanno erogato contributi finan-

ziari in favore della camiceria esistente a Lecce già denominata Merok e attualmente Harry's Moda. (4-03976)

SERVADEI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se risponde a verità che il Banco di Roma, nel periodo nel quale ha avuto come amministratori delegati i signori Mario Barone e Giovanni Guidi, attualmente in « congedo temporaneo » per le vicende legate allo « scandalo Sindona », ha, fra gli altri, conseguito i seguenti risultati:

i dipendenti sono passati da 8.500 a circa 13.000, senza che l'Istituto abbia avuto un analogo sviluppo funzionale;

è stato realizzato un costoso centro ricreativo (il quale costituisce una delle più consistenti strutture sportive della capitale) dotato di un piccolo stadio, di due campi di calcio, due piscine, diversi campi da tennis, ecc.;

si sono organizzate e spesate numerose squadre di calcio, una di pallacanestro, di tennis, di sci, di scacchi, ecc. Una squadra di calcio partecipa addirittura ad un campionato di serie nazionale, con calciatori che la Banca ha acquistato sul libero mercato a suon di milioni. Il personale sportivo risulterebbe in larga misura dipendente dall'Istituto e « distaccato » negli stadi;

è stato realizzato nel centro di Roma un lussuoso roof garden con statue e quadri d'autore, riservato esclusivamente ai dirigenti del Banco. In esso si svolgono incontri nei quali, a spese dell'Istituto, si consumano notevoli quantitativi del migliore champagne e caviale;

il Banco di Roma sta trattando l'acquisto del lussuosissimo « Hotel aula lac » posto all'EUR, per destinarlo a sede degli uffici centrali. Il costo sarebbe di 28 miliardi di lire, ai quali ne andrebbero aggiunti una decina per la trasformazione dei locali in uffici.

L'interrogante, trattandosi di un Istituto di credito di proprietà dell'IRI, desidera conoscere se i citati fatti, nel caso in cui vengano confermati, si conciliano col ruolo di una banca pubblica impegnata in una situazione difficile come l'attuale, nella quale esistono circa 2 milioni di disoccupati, la produzione industriale è in diminuzione, i tassi di interesse bancario sono elevatissimi e pesano in maniera rilevante sui bilanci di tutte le imprese, il Governo fa progetti i quali prevedono addirittura la

limitazione delle pensioni percepite dai vecchi lavoratori, ecc.

L'interrogante desidera anche conoscere come abbiano vigilato sul Banco in questione, oltreché i Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, l'Istituto di emissione e l'IRI, sulla base delle rispettive specifiche competenze e responsabilità.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali misure si disporranno, nel caso in cui le sopra riportate circostanze vengano confermate, nei confronti dei responsabili diretti ed indiretti di tali insultanti dissipazioni di pubblico denaro. (4-03977)

CAVIGLIASSO PAOLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quale azione intenda promuovere al fine di ovviare le conseguenze negative determinate, nell'ambito della didattica nefrologica, dalla situazione venutasi a creare in seguito alle ben note vicende relative ai provvedimenti urgenti.

L'interrogante, nel fare riferimento anche alla vibrata segnalazione divulgata al riguardo dal consiglio direttivo della Società italiana di nefrologia, in particolare chiede se siano in corso di adozione provvedimenti diretti ad aumentare le cattedre di nefrologia, attualmente solo in numero di tre ricoperte da professori di ruolo, di fronte alla precarietà della situazione che non verrebbe sanata dalla figura dell'associato, per il quale non sembrano previste responsabilità direttive nell'ambito clinico.

Premesso che le stesse normative dei concorsi a cattedra, contemplando per la nefrologia concorsi indipendenti da altre materie, ne hanno evidenziato il carattere di materia altamente specialistica e che la didattica ha in questo campo notevoli responsabilità medico-sociali per l'oneroso e complesso problema della prevenzione e del trattamento della insufficienza renale, con le inerenti pratiche di dialisi e trapianti che comportano l'approfondita preparazione di un numero rilevante di operatori sanitari, l'interrogante chiede se non debba considerarsi di importanza risolutiva la messa a concorso delle cattedre attualmente assegnate per incarico, tenuto conto che in molti casi permetterebbe anche la clinicizzazione di reparti ospedalieri, con notevole vantaggio per la didattica universitaria. (4-03978)

CAVIGLIASSO PAOLA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se ha avuto modo di prendere visione della enciclopedia per ragazzi, pubblicata in fascicoli staccati dall'editore Ghiron di Genova a cura del gruppo redazionale « io e gli altri ».

Detta enciclopedia continua ad essere consigliata da numerosi insegnanti ai propri allievi, malgrado siano state espresse, da parte dei genitori, notevoli perplessità ed avanzate aperte lamentele riguardo ai concetti in essa valorizzati.

L'interrogante chiede se non si ritenga opportuno disporre che tutta l'opera indicata venga sottoposta ad un accurato esame da parte di idoneo organismo che possa autorevolmente sconsigliarne la ulteriore divulgazione denunciando l'indirizzo chiaramente diseducativo dei suoi contenuti.

(4-03979)

MARTON. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare presso il liceo scientifico di Mogliano Veneto (provincia di Treviso) per la mancanza di personale insegnante dopo due mesi dall'inizio dell'anno scolastico e dove proteste, manifestazioni, esposti degli studenti, dei genitori, degli organi collegiali sono caduti nella più totale indifferenza degli organi preposti al buon andamento della pubblica istruzione sì da spingere un gruppo di genitori a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica di Treviso contro le autorità scolastiche direttamente responsabili;

per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per por termine a tale intollerabile situazione. (4-03980)

MARTON. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se sia a conoscenza della gravissima situazione creatasi presso il liceo e le magistrali di Pieve di Soligo in provincia di Treviso, dove da diversi giorni gli studenti hanno occupato le scuole per mancanza di personale insegnante e dove la protesta degli organi collegiali della scuola, dei genitori e degli Enti locali è caduta nella più lotale indifferenza degli organi preposti al buon andamento della pubblica istruzione;

quali provvedimenti si intendano prendere per porre rimedio a tale intollerabile situazione. (4-03981)

MARTON. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere –

se a seguito della prevista soppressione al 31 dicembre 1977 dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche, che aveva tra i suoi compiti la distribuzione delle pagelle per la scuola dell'obbligo e per la scuola superiore e che per il corrente anno non ha emanato alcuna circolare circa il costo e la modalità di consegna delle stesse;

in considerazione inoltre del fatto che studenti delle scuole medie superiori gli hanno versato ai servizi di Tesoreria delle singole scuole lire 500 pro capite per la pagella e che le istruzioni amministrativocontabili impartite con decreto interministeriale protocollo 860 del 28 maggio 1975 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 obbligano i consigli di istituto a deliberare entro e non oltre il 31 ottobre le variazioni di bilancio per maggiori entrate ed uscite, per cui molti consigli a causa della carenza suindicata non l'hanno fatto e che altri lo hanno fatto in base alle disposizioni degli anni precedenti (400 lire all'ente soppresso e lire 100 alle attività di istituto) -

quali provvedimenti si intendano adottare in ordine ad un definitivo chiarimento della situazione in rapporto anche a quale ufficio dovrà curare la distribuzione delle pagelle per il corrente anno e diventerà quindi oggetto sei mandati di pagamento delle scuole secondarie di secondo grado.

(4-03982)

MARTON. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

se sia a conoscenza che si è chiuso con il 1976 il primo esercizio finanziario degli istituti e delle scuole dotate di autonomia amministrativa con gravi ritardi e varie difficoltà, originate in parte dalla normativa relativa al « conto consuntivo » di cui alla circolare n. 107 dell'8 aprile 1977, protocollo n. 1291, quando in base all'articolo 52 del decreto interministeriale protocollo n. 860 del 28 maggio 1975 detto conto doveva essere predisposto dalle giunte esecutive entro il mese di febbraio, approvato entro il 15 marzo e consegnato ai provveditori entro il 31 marzo; di guisa

che molte scuole hanno iscritto sui bilanci di previsione del 1977 gli interessi attivi maturati nel 1976 (comunicati dalle banche nel gennaio 1977) e detti bilanci di previsione sono stati approvati dai provveditori con conseguente inizio di emissione di mandati e reversali; che taluni uffici decreti delegati presso i provveditorati (ad esempio Treviso) rifiutano l'approvazione del bilancio consuntivo 1976 senza gli interessi maturati al 31 dicembre, creando così gravi difficoltà di gestione;

quali provvedimenti intenda prendere in considerazione del primo anno di autonomia amministrativa e della esiguità delle cifre in bilancio nonché del ritardo con cui è pervenuta la normativa agli organi periferici della scuola e se tra questi sia prevista una sanatoria della situazione e la sua normalizzazione a partire dal 1977. (4-03983)

TOCCO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se sia a sua conoscenza lo sconcertante episodio che ha visto il preside dell'istituto magistrale « Maria Immacolata » di Lanusei (Nuoro), sospendere dalle lezioni lo studente Milvio Piras colpevole di essersi candidato per le elezioni per i distretti scolastici in una lista del sindacato di sinistra;

se ritenga il Ministro che un fatto del genere costituisca una palese ed offensiva violazione dei diritti primari di libertà e di espressione sanciti dalla nostra Costituzione;

infine, se ritenga il Ministro di dover promuovere con tutta urgenza la necessaria indagine volta a salvaguardare i diritti dello studente colpito dalla sospensione, ad accertare le responsabilità di un così grave abuso ed infine per adottare le necessarie sanzioni contro gli autori di una così inqualificabile misura. (4-03984)

TESTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. — Per conoscere, premesso —:

che la società per azioni Eurofur corrente in Cerrarese Santa Croce operante nel campo delle confezioni di pellicceria e impiegante circa 540 unità lavorative versa da alcuni mesi in crisi tanto da porre in cassa integrazione gli operai dell'azienda al 90 per cento;

che la suddetta crisi si è appalesata negli ultimi mesi e non appare chiara né nelle motivazioni reali né negli sbocchi risolutivi, tanto da destare gravissima preoccupazione nei comuni della zona venendo a mancare la principale fonte di lavoro interessante la popolazione degli stessi;

che trattasi di azienda collegata a una multinazionale avente interessi commerciali e produttivi in più paesi, ed essendovi notizia che lo stesso gruppo sta costruendo analogo stabilimento in Grecia;

che la crisi dell'azienda, nata nel 1962, e da allora sempre operante con successo, non appare giustificata da ragioni di mercato per cui il prodotto di qualità « medio-alta » era ed è richiesto a tutt'oggi, tanto da rendere inspiegabile come possa andare in crisi un'azienda a cui non mancano, come nella specie, le commesse;

che la Eurofur negli ultimi anni ha importato le pellicce lavorate in modo pressoché esclusivo dall'Unione Sovietica e pare che residui per detta ragione un debito dell'azienda nei confronti dell'URSS di 5 milioni di dollari -:

- a) se il Presidente del Consiglio e i Ministri interessati siano a conoscenza dei fatti suddetti;
- b) quali provvedimenti intendano prendere per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali alla società per azioni Eurofur;
- c) quali notizie in particolare abbiano sul ruolo e sui progetti del gruppo multinazionale a cui fa capo la Eurofur nel nostro paese e sulle funzioni e responsabilità di certo signor Everett Stanley presidente del consiglio di amministrazione della società:
- d) se siano a conoscenza di una trattativa in atto per una ulteriore grossa commessa russa alla Eurofur garantente l'attività dell'azienda pare per ulteriori altri cinque anni, e quale garanzia ministeriale in proposito ci si appresti a concedere.

L'interrogante sottolinea la gravità della situazione denunziata e chiede un immediato ed urgente intervento ministeriale.

(4-03985)

DE CINQUE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere:

a) se siano a conoscenza degli episodi di gravissimo sfruttamento di nostri con-

nazionali, provenienti in particolare da regioni meridionali (Abruzzo, Molise, ecc.) avvenuto da parte di datori di lavoro libici, che dopo averli attirati con mirabolanti promesse contenute in contratti di lavoro scritti in arabo e pertanto incomprensibili da parte degli interessati, li hanno sottoposti ad un durissimo trattamento, in aperto deserto, in condizioni climatiche ed ambientali intollerabili, senza corrispondere loro il trattamento economico assicurato, senza provvedere agli oneri sociali, ed infine rispedendoli in Italia con pochissimi mezzi dopo le loro purtroppo inutili proteste; se ritengano che tale comportamento sia contrario a tutte le norme di diritto internazionale, ed in particolar modo a quelle poste a tutela dei lavoratori emigrati in altri paesi;

b) quali iniziative siano state assunte o si intendano adottare per ottenere la più ampia salvaguardia degli interessi morali e materiali dei nostri lavoratori capitati in tanto disgraziato frangente, facendo loro recuperare il trattamento salariale e previdenziale loro spettante in base ai contratti ed alla legge, chiedendo al governo libico la giusta punizione dei responsabili di quanto accaduto, dando luogo altresì al perseguimento in sede penale dei loro complici italiani. (4-03986)

COLURCIO, MONTELEONE E TASSONE. — Ai Ministri dell'interno e dei trasporti. — Per sapere – premesso:

che da una settimana si registrano intollerabili frequenti disservizi e anche cancellazioni di voli sulla linea Crotone (aeroporto di Sant'Anna)-Roma (Ciampino) a causa della mancata presenza del richiesto numero di vigili del fuoco a seguito dell'entrata in esercizio degli aeromobili DC-9;

che il protrarsi di tali insostenibili situazioni inciderebbe negativamente su « una struttura irrinunciabile dell'economia del crotonese e della Calabria » così come si legge anche in un documento approvato all'unanimità dalle forze politiche presenti nel consiglio comunale di Crotone riunitosi in seduta straordinaria il 20 novembre 1977:

che la struttura aeroportuale di Sant'Anna, per l'importante funzione assolta in campo economico, sociale e turistico al servizio del comprensorio crotonese e dell'intera regione calabrese lungi dall'essere

trascurata va potenziata ed ulteriormente adeguata alle crescenti esigenze della nuova realtà -

quali misure urgenti ed iniziative siano state adottate o stiano per essere intraprese per dotare in tempi estremamente rapidi l'aeroporto di Sant'Anna delle strutture necessarie alla sicurezza dei voli ed in particolare per adeguare il corpo dei vigili del fuoco al fine di consentire continuità e normalità ai voli degli aeromobili DC-9, che ormai sostituiscono su tutta la rete nazionale i superati F-28 (Fokker).

(4-03987)

DE CINQUE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se intenda procedere entro la fine del corrente mese di novembre – come da assicurazioni fornite il 5 ottobre 1977 alla Commissione igiene e sanità della Camera – alla completa erogazione dell'importo di 1.650 miliardi di lire previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 565 per il rifinanziamento del Fondo nazionale ospedaliero;

per richiamare l'attenzione, in caso diverso, sulla ormai insostenibile situazione delle imprese fornitrici di beni o servizi agli enti ospedalieri, le quali attendono da anni il saldo dei propri crediti che, tenute presenti le esposizioni inerenti a forniture effettuate prima del 1975, superano abbondantemente i 1.000 miliardi di lire;

per rilevare, infine, che il corrispondente ricorso al sistema bancario per le imprese fornitrici un onere annuo, per soli interessi, di almeno 200 miliardi, corrispondenti ad oltre 15 miliardi al mese ed a 500 milioni al giorno. Senza tener conto degli effetti dell'inflazione e della mancata corresponsione di interessi moratori a carico degli ospedali ritardatari nei pagamenti. (4-03988)

AMALFITANO, BURO MARIA LUIGIA, PISICCHIO E CASADEI AMELIA. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e della difesa. — Per sapere se siano a conoscenza di quanto segue: il signor Balzano Carmine, nato a Crotone (Catanzaro) il 27 agosto 1953, residente in Taranto alla via Crispi, 78, ha partecipato al concorso n. 109 del 1º marzo 1974 bandito dall'ENEL per 5 ragionieri nella provincia di Taranto e per

il quale è stata redatta la graduatoria di 37 elementi idonei fra i quali egli occupava il 24° posto.

Nel bando di concorso in oggetto l'ENEL si riservava di effettuare « l'assunzione di altri candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero entro il 31 dicembre 1977 ».

Detto ente si riservava altresì di riprendere in esame, in ordine di graduatoria, le candidature di coloro che, classificatisi in posizione che avrebbe precedentemente consentito il loro inserimento in servizio, non avessero potuto presentarsi alla data stabilita dall'ente in quanto impegnati a causa degli obblighi derivanti dal servizio di leva.

Il Balzano, risultato idoneo alle prove di selezione relative al concorso in oggetto, non ha potuto presentarsi alla data del 31 ottobre 1975, stabilita dall'ente, in quanto assolvente l'obbligo del servizio di leva. Sottoscriveva, comunque, dichiarazione di impegno temporaneo per obblighi di leva e si impegnava ad informare l'ENEL della fine dell'assolvimento dell'obbligo entro 30 giorni dalla data di congedo.

Benché si sia posto immediatamente a disposizione dell'ENEL appena congedato, giugno 1975, era tuttavia già scavalcato da altri concorrenti idonei situati dopo di lui in graduatoria (assunti elementi classificatisi al 29° e al 30° posto) agevolati dal fatto di non essere impegnati con il servizio di leva e assunti prima del congedo stesso.

Di fronte a quanto detto, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti e iniziative si intendano intraprendere per evitare che il dovere del cittadino, secondo l'articolo 52 della Costituzione, di fatto non pregiudichi, contro il volere della stessa Costituzione, la posizione di lavoro. È innegabile che quanto avvenuto per il Balzano costituisce inoltre una vera e propria ingiustizia ove si consideri che i vincitori di concorsi in possesso dei requisiti e delle capacità richieste e più meritevoli, solo perché momentaneamente impediti dal servizio di leva, debbono essere scavalcati da altri concorrenti meno meritevoli, in quanto classificatisi dopo i primi, avvantaggiati e privilegiati dal fatto di essere indenni da quegli obblighi o, addirittura, esentati dal loro adempimento.

Ciò costituisce, fra l'altro, una chiara violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione), violazione aggravata dal fatto che il cittadino che adem-

pie al dovere della difesa della patria viene addirittura punito rispetto a quello non impegnato da tale obbligo e la sanzione è costituita proprio dalla esclusione dall'esercizio del diritto al lavoro che secondo una programmatica enunciazione della Costituzione, dovrebbe costituire il fondamento di tutto l'ordinamento politico. (4-03989)

STEFANELLI E CIRASINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere – premesso che:

- a) il Provveditore agli studi di Brindisi a seguito di una indagine approfondita ha assunto impegno per l'apertura di 10 sezioni di scuola materna in Provincia di Brindisi che avrebbero almeno parzialmente soddisfatto le esigenze delle innumerevoli richieste di frequenza ed avrebbero concorso all'assorbimento delle 56 insegnanti restate senza impiego;
- b) malgrado la trasmissione tempestiva al Ministero della documentazione completa ed esauriente a sostegno del citato provvedimento, il Ministero avrebbe autorizzato l'apertura di solo 5 sezioni (delle quali 3 a Fasano e 2 a Ceglie) e non avrebbe autorizzato, allo stato, l'apertura delle altre sezioni, per cui resterebbero scoperti numerosi comuni tra i più popolosi della provincia (Francavilla con 300 bambini aspiranti alla frequenza, Ostuni, Mesagne, Satario, Brindisi) –

se ritenga di dovere disporre con tutta urgenza l'apertura delle nuove sezioni di scuola materna sollecitate dal provveditorato di Brindisi. (4-03990)

AMICI CESARE E DE GREGORIO. -Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento che serpeggia tra le popolazioni interessate della Valle di Comino per la mancata apertura al traffico della superstrada Atina-Cassino malgrado che i lavori siano stati completati da tempo; che tale ritardo è da attribuire agli organi tecnici della Cassa per il mezzogiorno perché non avrebbero preparato in tempo le operazioni di gara di appalto per l'installazione della segnaletica stradale e di collaudo dell'opera stessa; che tali ritardi comporteranno certamente maggiori oneri a carico della Cassa e quindi della comunità nazionale;

per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per accelerare i tempi per l'apertura del tronco stradale, tanto importante allo sviluppo dell'economia di tutta la Valle Comina; e per accertare eventuali responsabilità per i gravi ritardi. (4-03991)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti. — Per sapere se ritengano, fra i tanti sindacati, di favorire la mascita di quello dei viaggiatori che per combattere lo sciopero del personale ferroviario e aereo, indice lo sciopero del pagamento delle tariffe ferroviarie, o almeno pretende una riduzione di esse proporzionato in base al ritardo di arrivo a destinazione;

ciò al fine di andare incontro agli utenti più modesti del servizio pubblico più essenziale di trasporto, che non ridono quando sono costretti ormai molto frequentemente a dover viaggiare in modo assai disagevole e con forti ritardi per uno sciopero che è un diritto nell'uso odierno, però è diventato un abuso. (4-03992)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere notizie sulla ricostruzione del ponte sulla ferrovia presso la stazione di Torre Pellice in provincia di Torino sul torrente Angrogna, caduto durante l'alluvione del maggio scorso, anche per smentire le voci circolate di un taglio di questo ramo, che soltanto la follia di qualcuno polrebbe considerare secondario o secco. (4-03993)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritenga urgente provvedere alla richiesta del consiglio comunale di Cuorgné in provincia di Torino di un sollecito completamento dell'organico del locale ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui dipendono 34 comuni, formato da 13 funzionari e impiegati contro un organico di 20 unità;

per sapere inoltre, se, per tutta la zona che gravita intorno a Cuorgné, ritenga di potenziare il Corpo della guardia di finanza (competente su 44 comuni, 70.000 abitanti, 2.400 aziende) e formato da 4 sottufficiali e 8 agenti. (4-03994)

URSO SALVATORE, BAMBI, ZAMBON, ZANIBONI, PELLIZZARI, CARLOTTO, PI-SONI, MENEGHETTI, CAVIGLIASSO PAO-LA, BOTTA, FERRARI SILVESTRO, URSO GIACINTO, MANNINO, STELLA, SCALIA, GRASSI BERTAZZI, DRAGO, SALOMONE, PAVONE, DEL CASTILLO, NUCCI GUGLIELMO, MORA GIAMPAOLO, BIANCO, CAIATI, FELICI, ZUECH, BASSI, MARA-BINI, TANTALO, PERRONE E ROSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che la stampa quotidiana ha pubblicato in questi giorni dei dati estremamente interessanti relativamente agli effetti negativi che gli importi compensativi monetari hanno provocato sulla nostra agricoltura fin dalla loro istituzione.

Dai dati in questione che sono tratti da un approfondito studio predisposto dalla consulta dell'Associazione italiana allevatori che riunisce Confagricoltura, Coldiretti e Alleanza contadini, risulta che da quando è stato introdotto questo meccanismo monetario – cioè sei anni fa – la situazione dell'agricoltura italiana si è molto aggravata: i prezzi di vendita delle aziende agricole sono stati frenati, mentre i costi di produzione per materiali, servizi, lavoro e capitali hanno potuto crescere liberamente.

E tutto ciò in presenza di una crescente concorrenza sul mercato interno delle produzioni agricole (specie zootecniche) provenienti dai paesi comunitari a moneta forte, avvantaggiati appunto dai montanti compensativi. In sostanza sarebbe stata depressa la produzione agricola nazionale, senza che sia stata preservata l'unicità del mercato agricolo comune, nel quale sono alterate le condizioni di concorrenza.

Se la produzione agricola italiana avesse potuto svilupparsi ai tassi del periodo precedente a quello dei montanti compensativi (3 per cento anziché 1,4 per cento), il fatturato della nostra agricoltura sarebbe stato superato di circa 950 miliardi l'anno, a prezzi 1976.

La perdita di produzione è grave per lo intero sistema economico italiano, dato che 1.000 miliardi di produzione agricola forniscono occupazione a 260 mila lavoratori (di cui 60 mila nei settori industriali legati all'agricoltura) e generano una produzione globale di 2.135 miliardi di lire. Cioè 1.000 miliardi di produzione agricola fanno scat-

tare una produzione indotta di 1.135 miliardi, per beni e servizi occorrenti alle aziende agricole, e per le lavorazioni di trasformazione dei prodotti.

Frenando l'aumento dei prezzi agricoli alla produzione e abbassando le quotazioni dei prodotti agricoli importati si è voluto contrastare l'inflazione. Ma l'AIA ha calcolato che un ipotetico aumento del 10 per cento dei prezzi agricoli alla produzione genera appena l'1,3 per cento di aumento del livello generale dei prezzi al consumo. Deprimendo invece i prezzi agricoli interni si sono aumentate le importazioni. E secondo l'indagine, per ogni 525 miliardi di deficit della bilancia commerciale si registra un aumento dell'1 per cento dei prezzi interni.

Ogni anno perciò, il « buco » di 950 miliardi di lire di produzione agricola genera, tramite il conseguente deficit della bilancia agricola commerciale, un'inflazione addizionale dell'1,8 per cento i cui effetti complessivi nei sei anni, dal 1971 al 1976, superano l'11 per cento –

quali iniziative si intendano svolgere a livello nazionale e comunitario al fine di ottenere la sterilizzazione dei montanti compensativi nel più breve tempo possibile senza attendere i sette anni previsti dalla Comunità per la loro graduale abolizione.

Per sapere inoltre se ritengano opportuno nel brevissimo periodo sollecitare la svalutazione della lira verde, il cui distacco dal valore commerciale della nostra moneta è salito ormai a diciotto punti, al fine di ottenere un immediato beneficio per i nostri produttori che vedono frustrati i loro sforzi produttivi dalle continue importazioni agevolate dagli ICM. (4-03995)

LUCCHESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere una efficace azione volta ad eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla realizzazione della sede zonale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale in Piombino (Livorno).

L'iter per la realizzazione della sede di cui sopra, infatti, risulta inspiegabilmente sospeso, dopo l'adozione di una serie di atti deliberativi, e si paventa da più parti la volontà di una inversione di tendenza del preventivato decentramento.

L'interrogante ricorda che la istituzione del nuovo ufficio è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'INPS di

- **1**26**9**0 ---

Livorno fin dal dicembre 1975, che sono stati ritenuti idonei i locali all'uopo reperiti e che ne è stata preventivata la ristrutturazione (per la quale è già stata concessa la prescritta licenza edilizia da parte del comune di Piombino ed iniziati i lavori su decisione del consiglio di amministrazione), che il comitato provinciale INPS di Livorno si è impegnato a fronteggiare parzialmente le esigenze organiche della istituenda sede, destinandovi unità attualmente in servizio presso la sede di Livorno.

La decisione di sospensione della formalizzazione del contratto da parte degli organi centrali, ha suscitato vivo malumore nelle popolazioni locali e negli organismi amministrativi, anche perché i tempi tecnici per la esecuzione dell'opera rischiano di diluire nel tempo la realizzazione di un'opera urgente.

L'interrogante non intende farsi portavoce di interessi ed aspettative particolari, ma deve sottolineare che Piombino è divenuto in questi ultimi anni, anche a causa della rilevante presenza di industrie primarie, un polo di sviluppo di rilevanza nazionale e che, comunque, la stessa crescita numerica di cittadini nel comprensorio piombinese renderebbe necessaria la istituzione della sede in parola, anche in mancanza di un piano nazionale di decentramento da parte dell'Istituto.

Anche per le motivazioni di cui sopra l'interrogante auspica un urgente intervento del Governo al riguardo. (4-03996)

TOCCO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere le misure sinora prese per dare seguito alle raccomandazioni contenute nella risoluzione adottata il 20 gennaio 1976 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa circa la istituzione di servizi di sicurezza ed igiene sul lavoro nell'ambito delle imprese industriali ed altre, sotto la responsabilità dell'imprenditore e con la partecipazione dei lavoratori.

Quanto sopra anche in relazione all'elevato tasso di mortalità esistente presso le industrie italiane per infortuni sul lavoro. (4-03997)

COLUCCI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per comoscere -

premesso che, per una organica e definitiva soluzione di tutta la problematica relativa all'esercizio della caccia, è in corso d'esame da parte del Parlamento un apposito disegno di legge quadro;

rilevato che anche per l'attività della pesca sportiva nelle acque interne lacuali e fluviali occorre dare una pari, adeguata ed organica sistemazione normativa, al fine di evitare che il diritto d'esercizio di tale salutare sport trovi differenti regolamentazioni da regione a regione, come purtroppo si sta attualmente verificando, dal momento che un soggetto, dopo aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti si vedrebbe limitato l'esercizio del diritto medesimo alle acque interne della sola regione rilasciante tale likenza;

considerato che a tale sistemazione legislativa potrebbe essere di valido aiuto la partecipazione dei rappresentanti della FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) che, nello specifico settore in causa, oltre a costituire un qualificato organo del CONI, dall'esperienza pluriennale, comprende circa seicentocinquantamila iscritti -

quali iniziative il Ministro intenda adottare perché si pervenga, nel più breve tempo possibile, non solo a colmare l'attuale vuoto normativo in materia di pesca, ma anche a eliminare la confusione esistente tra contrastanti provvedimenti delle regioni, con quella chiarezza e quella giustezza del diritto assolutamente necessarie per un'attività sportiva che, tra l'altro, per l'amenità dei nostri paesaggi, attira anche un elevato numero di turisti (4-03998)stranieri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere –

dopo aver notato che i Reali di Danimarca in visita di Stato in Italia, sono giunti a Roma e sono ripartiti con un aereo di linea –

se sia al corrente che spesso e volentieri taluni ministri e sottosegretari utilizzano aerei di Stato – militari o di grandi aziende pubbliche – per andare e venire dal loro collegio elettorale ogni settimana:

per domandargli se ritiene giunto il momento di rimettere ordine in questa materia, minacciando i governanti spreconi di informare la Procura generale presso la Corte dei conti in modo da avviare le procedure per far pagare loro l'abuso dei viaggi in aereo di Stato non giustificati da motivi di servizio di Stato.

(3-02127)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere – dopo aver avuto notizia degli interventi a fine di strumentalizzata pubblicità personale di personaggi politici sulla questione della sepoltura del compianto Giorgio La Pira – le motivazioni giuridiche per disattendere ancora la volontà dei fratelli di voler portare la salma dell'illustre congiunto nella loro tomba di famiglia in Sicilia;

per sapere, infine, cosa possa giustificare questo tentativo di utilizzazione di una salma di un personaggio tanto caritatevole e umile in vita a fini di polemica politica postuma, quando gli stessi uomini politici, allora alla testa del più grande partito italiano, non opposero alcun diniego alla volontà dei famigliari di Luigi Sturzo a seppellire il loro congiunto a Caltagirone, anziché a Roma, considerando che l'illustre sacerdote e uomo politico era vissuto quasi mezzo secolo fuori della Sicilia.

(3-02128)

« Costamagna ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali per conoscere, di fronte agli sconcertanti episodi emersi al vertice del Banco di Roma ed in relazione agli accertamenti che la magistratura sta conducendo sul caso Sindona – se non ritengano indispensabile procedere alla destituzione degli amministratori implicati nella vicenda ed alla sostituzione con dirigenti che siano in grado di assicurare a questa banca una direzione che sia di garanzia verso l'istituto stesso e verso i risparmiatori di un corretto adempimento dei suoi compiti e funzioni.

(3-02129) « LA MALFA GIORGIO, COMPAGNA ».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per avere una informazione più completa, rispetto alle notizie riportate dalla stampa, circa gli accordi sottoscritti con il Governo del Canada riguardanti la collaborazione nel campo energetico.

« In particolare se è vero che negli accordi è previsto l'acquisto da parte dell'Italia di due centrali Candu e se è confermato, quali sono le condizioni finanziarie, quale è il ruolo dell'industria italiana per la gestione attiva della licenza anche al fine di una commercializzazione verso paesi terzi, quali sono le garanzie per le forniture dell'uranio e a quali condizioni di prezzo.

"Inoltre gli interroganti chiedono di sapere come si intende utilizzare il progetto Cirene con l'inserimento del Candu nel programma energetico italiano e se la scelta dei siti non debba avvenire nel pieno rispetto delle norme legislative vigenti e delle procedure richiamate nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati a conclusione del dibattito sul piano energetico.

(3-02130) « MIANA, BRINI FEDERICO, FORMICA, CACCIARI, MARGHERI, MACCIOTTA ».

« Il soltoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza dell'esistenza di una circolare diramata alcuni mesi or sono dal comando generale dell'Arma dei carabinieri che fa espresso divieto di impiegare in servizi di ordine pubblico personale in abito civile.

« A parere dell'interrogante tale disposizione è inammissibile perché non consente in alcun modo, avvalendosi del solo

personale in uniforme, di acquisire nel corso di manifestazioni o di turbative dell'ordine pubblico le notizie necessarie a valutare correttamente le situazioni e a predisporre le eventuali necessarie contromisure in caso di violenze e attentati.

« L'interrogante ritiene la questione essenziale perché significativa di una reale e precisa volontà del Governo di porre in essere tutte le misure per facilitare l'opera dei responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(3-02131)

« STEGAGNINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se sia a conoscenza del perdurante grave stato di crisi in cui versano le aziende IAC di Chieti scalo e quelle sostitutive delle ex Monti, per le quali ancora non trovano attuazione i piani di ripresa e di riconversione produttiva, secondo gli impegni assunti da diversi anni dalla GEPI, dallo ENI e dall'IRI e che vedono pertanto un elevato numero di addetti tuttora in cassa integrazione;

quali iniziative pertanto il Governo intende assumere con l'urgenza richiesta dalla gravità della situazione per una sollecita verifica dei suddetti impegni, anche al fine di evitare ulteriori deterioramenti produttivi ed occupazionali;

se ritenga, infine, di procedere ad un incontro, in tempi brevi, con la Regione, le rappresentanze politiche e sindacali di Abruzzo per una positiva soluzione dei gravi problemi indicati.

(3-02132) « GASPARI, AIARDI, QUIETI, DEL DUCA, DE CINQUE, DI GIANNANTONIO, PRESUTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se sia a conoscenza della ormai insostenibile situazione in cui versano la IAC di Chieti Scalo e le aziende sostitutive della ex Monti di Pescara, le quali, nonostante gli impegni assunti circa 6 anni fa dalla GEPI, dall'ENI e dall'IRI, si ritrovano oggi circa 1500 operai sotto cassa integrazione;

se e quali iniziative il Governo intenda prendere con urgenza per giungere alla sollecita verifica dei richiamati impegni GE-PI, IRI e ENI, per evitare che si deteriori ulteriormente lo stato di crisi e per assicurare, con l'attività produttiva, i livelli occupazionali a suo tempo definiti e garantiti con specifico accordo;

se, infine, ritenga di dover affrontare la delicata e grave situazione, in un sollecito incontro con la regione e con le forze politiche e sindacali d'Abruzzo.

(3-02133) « PERANTUONO, BARTOCCI, BRINI FEDERICO, ESPOSTO, FELICETTI NEVIO, CANTELMI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere quali siano gli indirizzi del Governo a proposito della società Chimica e fibra del Tirso, dopo la decisione assunta dall'ENI in accordo con la Montedison, di fermare la produzione e di porre in cassa integrazione 2.800 dipendenti;

per sapere se sia stata valutata la compatibilità tra questa decisione e quelle analoghe assunte a Marghera e a Pisticci, con il completamento e la messa in produzione dello stabilimento SIR ad Ottana.

(3-02134)

« SERVELLO, VALENSISE ».

INTERPELLANZE

- « I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere - premesso che nella relazione di bilancio dell'IRI del 1976 risulta che: "la Grandi Motori Trieste (gruppo Fincantieri) ha aumentato durante il 1976 sia, il fatturato (+32%) sia l'acquisizione di ordini (+22%) ma, pur dopo la lunga e complessa fase di avviamento degli impianti, ha continuato a registrare perdite (circa 14 miliardi, contro i 7 del 1975)". Ed inoltre che: "tenuto conto anche del disimpegno della FIAT" era "in corso un riesame degli indirizzi tecnici, produttivi e commerciali dell'azienda" - se il riesame sia stato completato e per conoscerne gli eventuali risultati.
- « In particolare essi desiderano sapere se abbiano trovato oggettivo riscontro le gravi irregolarità denunciate dai lavoratori della GMT e specificatamente se nei risultati della gestione della GMT abbiano avuto negativo peso:
- 1) errori di progettazione e di esecuzione nella realizzazione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra;
- 2) inconvenienti determinati dall'acquisto di macchine operatrici difettose e non adeguate alla produzione della GMT;
- 3) perdite ingenti per la progettazione e l'acquisto di attrezzature costose e scarsamente utilizzate ed utilizzabili;
- 4) aumenti nel disavanzo per la differente valutazione dei macchinari e delle scorte della ex F.M.SA CRDA venduti e di quelli invece acquistati dalla FIAT Grandi Motori Trieste;
- 5) passività determinate da disorganizzazione, sprechi, incertezze di gestione, mancanza di chiarezza negli indirizzi produttivi, scarsa capacità di direzione, tendenza ad eccedere negli appalti esterni, ricorso ingiustificato alle forniture FIAT.
- « Nel caso in cui questi elementi siano stati verificati gli interpellanti chiedono se siano state accertate o si intendano accertare le responsabilità dirette o indirette degli errori e delle irregolarità commessi e se si possa richiedere il risarcimento degli eventuali danni ed in quale misura.
- « Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere:
- a) le implicazioni economiche del disimpegno della FIAT e della riduzione del-

- la sua partecipazione azionaria alla GMT assieme alle operazioni di carattere finanziario che il passaggio FIAT-IRI ha comportato;
- b) i nuovi indirizzi che si intendono seguire da parte delle partecipazioni statali anche in attuazione della legge sulla riconversione industriale, per la riorganizzazione e la differenziazione dell'attività produttiva dell'azienda triestina, in rapporto agli attuali livelli tecnologici ed alle tendenze del mercato, e le relative misure di ordine finanziario, di carattere tecnico e per la formazione dei gruppi dirigenti, che si intendono adottare;
- c) gli obiettivi di carattere produttivo e commerciale che si ritiene debbano essere perseguiti per la GMT e le prospettive che esistono per un rapido risanamento della gestione ed una sicura affermazione delle, produzioni dello stabilimento di Bagnoli sul mercato internazionale;
- d) le misure che si intendono adottare e si ritengono necessarie per agevolare la collocazione all'estero degli apparati motori Diesel prodotti dalla GMT sia per il campo navale che per quello della produzione di energia elettrica.

(2-00284)

« CUFFARO, FORTUNA ».

- « I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere – premesso:
- a) che il bilancio economico della Campania è sempre più caratterizzato da un forte squilibrio tra il reddito effettivamente prodotto nella regione e l'entità degli impieghi finali, il che significa che l'economia regionale continua ad essere afflitta da quel fenomeno tipico dei paesi sottosviluppati, rappresentato dalla scarsità di capitale rispetto alla sovrabbondanza di manodopera esistente;
- b) che l'economia della Campania viene a configurarsi come una tipica economia dipendente, nel senso che non solo il suo sviluppo ma la sua stessa sopravvivenza vengono direttamente a dipendere da afflussi reddituali esterni;
- c) che, nella misura in cui il settore più solido e moderno della nostra economia è localizzato al nord, risulta evidente che la disoccupazione congiunturale è fenomeno operante soprattutto nelle regioni meridio-

nali e in Campania in particolare dove lo apparato industriale è più esteso in assoluto e più vulnerabile rispetto alle crisi cicliche del mercato;

- d) che gli effetti della crisi economica nazionale sono dirompenti per il Mezzogiorno e che la situazione occupazionale campana e in particolare nell'area napoletana rileva carenze qualitative e quantitative così gravi da fare obiettivamente dubitare circa la tenuta dei suoi equilibri sociali: basti considerare, al riguardo, che sul totale della forza lavoro disponibile nella regione pesa una incidenza della disoccupazione pari all'11 per cento, entità questa quasi doppia a quella osservata nelle regioni centro-settentrionali (6 per cento); che gli iscritti in Campania nelle liste di collocamento, a fine giugno 1977, ammontavano a 328.000 unità (di cui circa 158.000 disoccupati già occupati e circa 160.000 in cerca di una prima occupazione); che i 137.000 giovani in cerca di occupazione, iscritti nelle liste speciali regionali, ai sensi della legge n. 285, rappresentano poco meno di un quarto dell'intera disoccupazione giovanile nazionale e assegnano alla Campania il triste primato della regione più bisognosa di interventi diretti alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- e) che i problemi della disoccupazione strutturale esistenti in Campania restano sostanzialmente insoluti;
- f) che la regione Campania rappresenta, purtroppo, la più vasta area europea del lavoro precario;

considerato che la situazione di crisi sopra ricordata non può essere avviata ad uno sbocco senza la contestuale iniziativa e il responsabile concorso delle locali sedi istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare la Regione Campania e il comune e la provincia di Napoli, superando da una parte inadempienze e incertezze nel ruolo programmatorio e dall'altra rimuovendo decisamente inerzie, contraddizioni e remore che hanno fatto si che alcuni gravi problemi dell'area napoletana, che pur potevano essere affrontati e risolti in sede locale, sono rimasti insoluti per il mancato investimento e utilizzazione di cospicue somme da tempo stanziate;

considerato la viva agitazione e profonda inquietudine che contraddistingue notevoli fasce di lavoratori dell'area napoletana, che vedono compromessa la stabilità del posto di lavoro, e le conseguenti iniziative di recente unitariamente intraprese dai sindacati –

le determinazioni del Governo in merito:

- 1) alla assoluta priorità da dare, nei prossimi incontri di vertice già promossi o da promuovere in sede interministeriale, con le forze sociali e con le forze politiche firmatarie dell'accordo programmatico e nei conseguenti impegni operativi, al problema del Mezzogiorno e del sostegno dell'occupazione nelle regioni meridionali e, in tale contesto, alla gravissima e non ulteriormente sostenibile situazione dell'area napoletana;
- 2) alla crisi e alle vertenze che interessano in particolare le aziende a partecipazione statale, l'Italsider di Bagnoli (di cui un cospicuo numero di lavoratori è stato posto a cassa integrazione), l'ALFA SUD, l'UNIDAL e la SME, l'Aeritalia, l'Italcantieri, l'Avis, la MECFOND, la SEBN, la SOFER, la DERIVER e ancora la Montefibre ed altre aziende, crisi e vertenze che richiedono soluzioni di salvaguardia e di potenziamento dei livelli occupazionali in un quadro promozionale fondato sull'adeguamento dello standard tecnologico degli impianti alle esigenze produttive, sulla determinazione di una qualificazione, diversificazione e settorializzazione della produzione, sulla integrazione interindustriale e intersettoriale, su un nuovo ruolo dell'intervento pubblico e quindi delle partecipazioni statali, su interventi integrati tra le regioni e le partecipazioni statali;
- 3) all'esigenza di un uso massiccio nel Mezzogiorno e in Campania della legge di ristrutturazione e riconversione industriale, diretto a risanare specifici settori di crisi, e di una puntuale applicazione della legge n. 183, intesa a colmare i vuoti produttivi dell'economia regionale, a far fronte ai probabili cali occupazionali derivanti dalle ristrutturazioni, a porre le basi di una migliore integrazione a livello dell'intera struttura industriale regionale, al fine di favorirne uno sviluppo più intenso e nello stesso tempo più uniforme in tutti i comparti di attività;
- 4) alla creazione dell'area metropolitana di Napoli in grado di svolgere effettivamente quell'azione promozionale e di sostegno atta ad assicurare a tutto il sistema economico grandi infrastrutture, servizi, assistenza, economie esterne, senza le

quali non può esservi vero sviluppo ed autentico decollo industriale;

- 5) all'adozione di adeguate misure integrative e correttive della legge sulla occupazione giovanile ai fini del suo effettivo decollo;
- 6) all'indifferibile processo di ristrutturazione dell'agricoltura nella regione, secondo la logica del piano nazionale agricolo-alimentare e dell'auspicato progetto di sviluppo regionale agro-industriale;
- 7) alla necessità di potenziare e incrementare le attività dei centri di ricerca nella regione, frenando il fenomeno del progressivo trasferimento delle attività esistenti e dello svuotamento dei compiti di quelle residue e finalizzando strettamente l'attività di tali centri alle operazioni di riqualificazione e ristrutturazione produttiva anche attraverso l'opportuna integrazione con la ricerca a livello universitario;
- 8) alla ancora una volta inadeguata ripartizione territoriale, per quanto riguarda la Campania, dei fondi dello Stato destinati alle opere pubbliche; all'attenuarsi, nel 1976, della tradizionale azione compensativa dell'intervento della Cassa per il Mezzogiorno (rilevante calo nella erogazione di contributi industriali in conto capitale, riduzione della spesa per la realizzazione di attrezzature nelle aree e nuclei industriali); al preoccupante fenomeno dei "residui passivi";
- 9) alla necessità di una forte e duratura ripresa, su nuove basi, del fondamentale settore dell'edilizia sia pubblica che privata i cui livelli di attività, specie nella provincia di Napoli, continuano a ristagnare su valori troppo modesti;
- 10) al mantenimento degli impegni di localizzazione di iniziative industriali presi nei confronti del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli;
- 11) alla inderogabile necessità di definire gli strumenti normativi per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale e di provvedere alla copertura delle maggiori spese occorrenti per gli interventi straordinari per i quali sono già stati assunti regolari impegni.
- (2-00285) « Gava, Barba Davide, Ambrosino, Caruso Ignazio, Federico, Ianniello, Mezzogiorno, Cirino Pomicino, Mancini Vincenzo, Rosati, Patriarca, Scarlato».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere –

considerato che l'esperienza dei ritiri delle arance dal mercato, effettuati dalle associazioni dei produttori, dimostra che la destinazione alla beneficenza del prodotto ritirato, nonostante l'impegno delle associazioni, del Ministero dell'interno e delle prefetture, non ha evitato la distruzione che ha sempre superato l'80 per cento del prodotto ritirato;

considerato che con regolamento numero 1034/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, la CEE ha modificato l'articolo 21 del regolamento 1035/72, relativo alle destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato, adottando un provvedimento atto ad evitare, per quanto possibile, la distruzione di arance, consentendo la cessione all'industria di trasformazione di tutte le arance pigmentate ritirate dal mercato;

considerato che con regolamento 2448 dell'8 novembre 1977 la Commissione CEE ha fissato le condizioni per la cessione all'industria di trasformazione delle arance ritirate dal mercato. All'articolo 1 di tale regolamento detta cessione viene limitata alle varielà del gruppo sanguinello e sanguigno che rappresentano meno del 40 per cento della intera produzione delle arance pigmentate;

considerato che le arance Moro e l'arocco rappresentano oltre il 60 per cento di quelle pigmentate non si può escludere che per tali varietà ci si possa trovare di fronte alle necessità di operare ritiri dal mercato (l'esperienza dei precedenti ritiri dimostra che una percentuale importante viene ritirata ogni anno);

considerata la ferma volontà degli agrumicoltori di non procedere alla distruzione del prodotto ritirato;

considerato che l'attuale difficile situazione del paese suggerisce di tener conto dell'opinione pubblica che si è sempre espressa in maniera critica in merito alla distruzione di una parte della ricchezza nazionale;

considerato che l'estensione dei provvedimenti emanati a tutte le pigmentate consentono anche una maggiore occupazione di risorse umane nel settore industriale;

considerato infine che tale richiesta di estensione non comporta per la comunità un aumento di spesa ma anzi una riduzione della stessa, attraverso il recupero

conseguente alla cessione del prodotto alle industrie di trasformazione -

se ritiene necessario data la già iniziata campagna di commercializzazione, ad intervenire presso la Commissione CEE perché il regolamento 2448 venga modificato estendendo alla varietà Moro e Tarocco quanto previsto all'articolo 1 dello stesso regolamento.

(2-00286) « Urso Salvatore, Scalia, Grassi Bertazzi, Zambon, Bambi, Zaniboni, Pellizzari, Carlotto, Pisoni, Meneghetti, Cavigliasso Paola, Botta, Ferrari Silvestro, Mora Giampaolo, Urso Giacinto, Mannino, Stella, Drago, Salomone, Del Castillo, Nucci Guglielmo, Pavone, Bianco, Caiati, Felici, Bassi, Marabini, Tantalo, Rosini, Perrone ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, in relazione alla decisa ed annunziata chiusura degli stabilimenti della società Chimica e fibra del Tirso di Ottana per conoscere in quale modo il Governo intenda intervenire per fronteggiare la grave crisi della zona industriale della Sardegna centrale, conseguente alla messa in cassa di integrazione della quasi totalità dei dipen-

denti e che segue di poco tempo la minacciata chiusura degli stabilimenti non attuata allora a seguito di erogazioni di contributi pubblici.

« In particolare chiede di conoscere se il Governo condivida il convincimento che lo insediamento industriale nella Sardegna centrale sia stato e sia un fatto sociale prima che economico, che i lavoratori di Ottana hanno il diritto a mantenere il posto di lavoro e ad ottenere adeguate garanzie in tal senso dalla regione e dal Governo e che Ottana non deve essere smantellata ma deve essere ricondotta, con un preciso e chiaro programma, alla redditività ed alla produttività.

« Infine, l'interpellante, nel fondato convincimento che da parte del Governo e delle giunte regionali siano stati commessi gravi errori nella scelta petrolchimica per le zone interne della Sardegna, chiede di conoscere se il Governo intenda presentare al Parlamento in occasione dell'esame del problema di Ottana un programma operativo che interessi il settore petrolchimico, riesamini la gestione e la politica delle aziende a partecipazione statale e non ritengano anche di dover bloccare ogni erogazione di contributi alla predetta società Chimica e fibra del Tirso.

(2-00287)

« PAZZAGLIA ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato come al confronto delle numerose iniziative parlamentari non sia mai intervenuto un provvedimento governativo per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle case da gioco nel nostro paese;

considerato che l'autorizzazione data al Ministero dell'interno ad adottare i provvedimenti necessari per addivenire all'assestamento dei rispettivi bilanci dei comuni di San Remo, Campione e Venezia si è risolta in provvedimenti autorizzanti i comuni suddetti all'esercizio del gioco d'azzardo;

visto che in Sicilia, invece, con atteggiamento discriminatorio, sono stati sempre vietati mediante la concreta minaccia delle autorità di pubblica sicurezza l'apertura e l'esercizio di una casa di gioco a Taormina;

atteso che tale comportamento è stato attuato in dispregio ad ogni più elementare senso di giustizia territoriale e senza tener conto che si sarebbe così arrecato un incalcolabile danno ad un centro – quello di Taormina – e ad una riviera – quella jonica – senza alcuna valida giustificazione etnica, politica, culturale e morale;

preso atto che la Regione siciliana, non sopportando più oltre una tale misura razziale nei confronti dell'Isola, ha, negli ultimi tempi, assunto concrete iniziative per consegurie l'obiettivo di un onesto riequilibrio tra le diverse Regioni d'Italia, attraverso l'autorizzazione all'apertura di una casa di gioco a Taormina;

in presenza di una recente dichiarazione del Ministro del turismo dell'attuale Governo con la quale si è riconosciuta la legittimità della Sicilia ad ottenere un atto di giustizia riparatrice

invita il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno

a riconoscere, tutelare e realizzare gli interessi dell'Isola attraverso la immediata autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una casa da gioco a Taormina e ciò in coerente analogia con quanto già fatto nei confronti dei comuni di San Remo, Venezia e Campione d'Italia.

(1-00049) « SCALIA, SANZA, SGARLATA, FEDE-RICO, PUMILIA, MANNINO, PER-RONE, URSO SALVATORE, QUAT-TRONE ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO